

Lotto n° 4

**CAPITOLATO TECNICO / SCHEMA DI CONTRATTO/ POLIZZA DI ASSICURAZIONE
D&O e RC AMMINISTRATORI DI SOGEI S.P.A.**

I° RISCHIO

Stipulata tra:



Via Mario Carucci 99
00143 - Roma
P.IVA 01043931003

e

[Nome Società]

Via.....

Cap.....Città.....

P.IVA n°

Effetto:	dalle ore 24.00 del 31/12/2021
Cessazione:	alle ore 24.00 del 31/12/2024
Scadenza anniversaria	al 31/12 di ogni anno
Premio lordo annuale	€.....

Classificazione del documento: Consip Public



Indice

Frontespizio.....	5
SEZIONE 1 – DEFINIZIONI, SOGGETTI E ATTIVITA' ASSICURATIVE	6
1. Definizioni	6
SEZIONE 2 – CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE	20
2.1 Imputabilità delle dichiarazioni.....	20
2.2 Variazioni del rischio successivamente alla presentazione dell'offerta.....	20
2.3 Ripartizione del danno	21
2.4 Cessione della polizza. Forma delle modifiche	21
2.5 Variazione del rischio durante il Periodo di validità della polizza.....	21
2.6 Surrogazione e cooperazione.....	22
2.7 Ordine dei pagamenti	22
2.8 Atti compiuti dal Contraente per conto degli Assicurati.....	22
2.9 Recesso dell'Assicuratore.....	22
2.10 Reclami	24
2.11 Legge applicabile.....	24
2.12 Giurisdizione e foro competente	24
2.13 Interpretazione della polizza.....	24
2.14 Massimale	25
2.15 Altra assicurazione	25
2.16 Revisione del prezzo.....	26
2.17 Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio	26
2.18 Clausola intermediari	27
2.19 Coassicurazione e delega	29
2.20 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia	29
2.21 Disciplina dell'appalto	30
2.22 Clausole vessatorie.....	30

Classificazione del documento: Consip Public



2.23 Misure Restrittive - Sanctions Limitations Exclusion Clause	30
2.24 Fatto noto.....	31
2.25 Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla l. n°. 136/2010	31
2.26 Trattamento dei dati	32
2.27 Obblighi relativi al codice etico e al piano di prevenzione della corruzione.....	34
2.28 Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società	35
2.29 Oneri fiscali e spese contrattuali.....	35
2.30 Garanzia Definitiva	36
2.31 Divieto di cessione del contratto e cessione del credito	37
2.32 Subappalto	37
2.33 Incompatibilità	40
2.34 Pendenza di ricorso giurisdizionale nel cui ambito non è stata disposta o inibita la stipula del contratto.....	40
SEZIONE 3 – CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE	40
3.1 Responsabilità degli Amministratori	41
3.2 Garanzie di rimborso per la Società	41
3.3 Garanzia degli Amministratori non esecutivi	41
3.4 Spese per Resistere a procedimenti di restrizione alla proprietà o libertà personali..	41
3.5 Spese per cauzione.....	42
3.6 Spese di emergenza	42
3.7 Legale interno	42
3.8 Spese per estradizione	42
3.9 Spese per la partecipazione all'Investigazione	42
3.10 Spese di gestione della crisi con l'Autorità	42
3.11 Spese per mitigare il danno alla reputazione.....	42
SEZIONE 3.1 – Estensioni	43
3.1.1 Periodo di osservazione	43
3.1.2 Periodo di osservazione "Lifetime" per le Persone assicurate cessate dalla carica .	43
3.1.3 Nuove Controllate	43

Classificazione del documento: Consip Public



3.1.4 Costi di mitigazione delle circostanze/richieste di risarcimento	44
SEZIONE 3.2 – Esclusioni.....	44
3.2.1 Condotte dolose	44
3.2.2 Conoscenza pregressa e scoperta	45
3.2.3 Danno alla persona/danno a cose	45
3.2.4 Richiesta di risarcimento USA presentata da un Assicurato	46
3.2.5 RC Professionale (in forma parziale)	46
3.2.6 Esclusione Responsabilità Amministrativa, Amministrativo Contabile e Colpa Grave	47
SEZIONE 4 – GESTIONE DEI SINISTRI	47
4.1 Comunicazione delle Richieste di risarcimento	47
4.2 Circostanze che possono dare origine ad una Richiesta di risarcimento.....	48
4.3 Richieste di risarcimento collegate	48
4.4 Conduzione della difesa	48
4.5 Anticipo delle Spese di difesa.....	49
4.6 Pagamento delle Spese di difesa.....	49
4.7 Consenso dell'Assicuratore	49



Frontespizio

Polizza numero:

1	Contraente / Società Ragione sociale: Indirizzo:	Sogei S.p.A Via Mario Carucci 99 – 00143 Roma
2	Periodo di validità della polizza:	ore 24:00 del luogo in cui ha sede il Contraente
3	Massimale:	Massimale aggregato per periodo assicurativo annuo e per sinistro per tutte le Perdite pecuniarie di tutti gli Assicurati e congiuntamente per tutte le Garanzie e le Estensioni: € 10.000.000,00.
4	Sottolimiti:	I seguenti Sottolimiti aggregati sono parte del Massimale aggregato di cui sopra e non in aggiunta ad esso: a) Spese di gestione della crisi con l'Autorità: € 250.000,00 b) Spese di difesa per Richieste di risarcimento relative a danno alla persona e/o danno a cose: 20% del Massimale c) Spese di emergenza: 20% del Massimale
5	Data di continuità:	31/03/2014
6	Data di retroattività:	Illimitata
7	Periodo di osservazione:	In caso di mancato rinnovo della presente polizza, l'Assicurato potrà acquistare un Periodo di osservazione di 72 mesi a fronte del pagamento del seguente premio addizionale non rimborsabile: 1 anno: 25% dell'ultimo premio annuo; 2 anni: 50% dell'ultimo premio annuo; 3 anni: 75% dell'ultimo premio annuo; 4 anni: 100% dell'ultimo premio annuo; 5 anni: 125% dell'ultimo premio annuo; 6 anni: 150% dell'ultimo premio annuo.
8	Territorialità:	Mondo intero esclusi USA e Canada

Classificazione del documento: Consip Public



SEZIONE 1 – DEFINIZIONI, SOGGETTI E ATTIVITA' ASSICURATIVE

1. Definizioni

I termini sottoelencati hanno il seguente significato convenzionale, esclusa ogni altra e diversa interpretazione:

1.1 Agente inquinante: qualsiasi sostanza solida, liquida, gassosa, biologica, radiologica o proprietà termica, irritante o contaminante, compreso fumo, vapore, polvere, fibre, muffa, spore, funghi, germi, fuliggine, esalazioni, sostanze acide o alcaline, sostanze chimiche, amianto, materiale nucleare o radioattivo di qualsiasi tipo e rifiuti. Per “rifiuti” si intendono a titolo esemplificativo ma non limitativo anche i materiali da riciclare, ricondizionare o recuperare.

1.2 Amministratore di ente esterno: qualsiasi persona fisica che sia stata o sia o durante il **Periodo di validità della polizza** diverrà, su specifica richiesta della **Società, una persona assicurata, trustee**, (diverso da un fondo pensione), amministratore di fatto o carica equivalente di un **Ente esterno**.

1.3 Amministratore non esecutivo: qualsiasi persona fisica che sia membro dell'organo di gestione del **Contraente** alla data di decorrenza del, o comunque durante il **Periodo di validità della polizza**, a condizione che tale persona fisica: (i) non abbia incarichi esecutivi nel predetto organo di gestione della **Società** e (ii) non sia dipendente della **Società** o comunque non ricopra nella stessa, incarichi analoghi.

1.4 Assicurato: ciascuna **Società** e ciascuna **Persona assicurata**.

1.5 Atto illecito: 1) con riferimento alle **Persone assicurate**: a) qualsiasi effettivo o contestato (i) atto colposo, errore od omissione, (ii) violazione dei propri doveri (iii) dichiarazione erronea o falsa e (iv) ogni altro inadempimento colposo dei doveri imposti dalla legge e dallo statuto compiuto da una **Persona assicurata** nell'esercizio delle funzioni indicate nella definizione di **Persona assicurata** di cui al Paragrafo 1.19 della presente polizza; (v) qualsiasi generica contestazione nei confronti di una **Persona assicurata** in ragione del proprio operato in detta qualità; b) qualsiasi **Atto illecito relativo al rapporto di lavoro**; 2) con riferimento alle **Società**: a) qualsiasi effettivo o contestato atto colposo, errore od omissione compiuto da una **Società**, ma esclusivamente in relazione ad una **Richiesta di risarcimento relativa a strumenti finanziari**; 3) con riferimento ai **Legali interni**: a) qualsiasi effettivo o contestato atto colposo, errore od omissione compiuto da un **Legale interno** nell'esercizio delle proprie funzioni presso la **Società**, ma solo in ragione del proprio operato in detta qualità;

Si precisa che, in applicazione dell'art. 1900 cc, la presente copertura non opera con riferimento ai sinistri cagionati con colpa grave dell'Assicurato stesso; b) in ogni caso la presente definizione di **Atto illecito** non comprenderà qualsiasi effettivo o contestato atto colposo, errore od omissione compiuto da un **Legale interno** nell'esercizio delle proprie funzioni che:



- non sia in alcun modo collegato al rapporto di lavoro subordinato intercorrente tra il **Legale interno** e la **Società**;
- non sia stato eseguito in nome e per conto della **Società** previa specifica richiesta della società stessa; o che
- sia stato eseguito dal **Legale interno** per conto di altri dietro pagamento di onorario.

1.6 Atto illecito relativo al rapporto di lavoro: qualsiasi effettivo o contestato **Atto illecito** relativo a rapporti di lavoro con la **Società** o un **Ente esterno**.

1.7 Autorità: qualsiasi autorità civile, amministrativa, o giudiziaria competente a compiere determinati atti od emettere particolari provvedimenti.

1.8 Controllata: società in cui il **Contraente** alla data o prima dell'inizio del **Periodo di validità della polizza** oppure, ai sensi e per gli effetti dell'Estensione *Nuove controllate* di cui al Paragrafo 3.1.3 che segue, durante il **Periodo di validità della polizza**: (i) direttamente o indirettamente disponga di più del cinquanta per cento (50%) dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria; o (ii) nomini la maggioranza dei membri dell'organo di gestione; o (iii) in forza di accordo con altri azionisti, sia nelle condizioni di nominare la maggioranza dei membri dell'organo di gestione.

1.9 Costi di mitigazione: significa i ragionevoli e necessari:

- (i) onorari, costi e spese di professionisti debitamente qualificati, nominati con il preventivo consenso scritto dell'Assicuratore;
- (ii) pagamenti effettuati direttamente a favore di potenziali attori con il preventivo consenso scritto dell'Assicuratore;

al fine di ridurre la responsabilità civile di una Persona Assicurata in relazione a una circostanza notificata, o al fine di minimizzare il rischio che venga presentata contro una Persona Assicurata una Richiesta di Risarcimento coperta o una Richiesta di Risarcimento potenzialmente coperta.

In nessun caso i Costi di Mitigazione comprendono:

- (i) responsabilità non altrimenti coperta ai sensi della presente polizza;
- (ii) remunerazione di qualunque Persona Assicurata, costi del suo tempo o costi generali di qualunque Società;
- (iii) qualunque pagamento a favore di terzi che possano potenzialmente avanzare pretese di risarcimento, al fine di ridurre la responsabilità civile senza il consenso dell'Assicuratore
- (iv) pagamenti che traggano origine da o fondamento in o siano attribuibili ad un'indagine sulla Persona Assicurata o ad un'indagine precedente ad una Richiesta di Risarcimento.



1.10 Danno all'ambiente: (i) Qualunque scarico dispersione, rilascio o fuga (avvenuti, presunti o minacciati) di agenti inquinanti (così come identificati dalla normativa applicabile) ivi compresi gas o effetto serra; (ii) qualsiasi richiesta o direttiva dell'**Autorità** di testare, monitorare, bonificare, depurare, neutralizzare o in qualsiasi altro modo eliminare i suddetti agenti inquinanti, ivi inclusi i gas effetto serra.

1.11 Ente esterno: qualsiasi ente che: (i) **non** sia una **Controllata**; (ii) **non** sia un istituto di credito o finanziario, una compagnia di assicurazioni, una banca, un *asset manager*, un fondo comune di investimento, un organismo di investimento collettivo del risparmio (OICR), un fondo di *private equity*, una società di consulenza o di gestione degli investimenti, **né** un intermediario finanziario o simile. (iii) **non** sia registrato, non abbia sede legale e non abbia alcuno strumento finanziario quotato in un mercato regolamentato all'interno degli Stati Uniti d'America; **non** sia soggetto, né abbia emesso strumenti finanziari soggetti, alla registrazione o dichiarazione presso la SEC (*US Securities and Exchange Commission*) e **non** sia tenuto alla presentazione di rendiconti finanziari o relazioni alla medesima autorità ai sensi della *Section 13* del *US Securities Exchange Act* del 1934.

Resta inteso che saranno in ogni caso considerati **Enti esterni** gli enti eventualmente elencati come tali in apposita Appendice alla presente polizza.

1.12 Evento critico nei rapporti con l'Autorità: (i) un'ispezione, anche a sorpresa, presso gli uffici della **Società** avviata durante il **Periodo di validità della polizza** da un'**Autorità** (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, CONSOB e Banca d'Italia) che comporti la produzione, la copia, l'esame o la confisca di documenti o l'audizione di **Persone assicurate**; (ii) la pubblica notizia di quanto sopra; (iii) il ricevimento da parte dell'**Assicurato**, durante il **Periodo di validità della polizza**, di una formale richiesta da parte di un'**Autorità** che comporti l'obbligo per l'**Assicurato** di produrre documenti, di rispondere a domande o di partecipare ad una audizione presso tale **Autorità**.

1.13 Investigazione: qualsiasi indagine ufficiale, esame, investigazione o altro procedimento amministrativo relativo all'attività di una **Società** o di un **Ente esterno** di una **Persona assicurata** nella sua qualità di **Persona assicurata** di una **Società** o di un **Ente esterno**: (i) promosso da una **Autorità**, fatta eccezione per la *U.S. Securities and Exchange Commission* ("SEC"), dal momento in cui una **Persona assicurata**: a) ha l'obbligo giuridico di partecipare in ragione del proprio ruolo, di produrre documenti, di rispondere a domande o di partecipare ad una audizione presso tale **Autorità**; b) è identificata per iscritto dall'**Autorità** come il soggetto passivo di tale indagine, esame o investigazione; (ii) promosso dalla SEC, dal momento in cui una **Persona assicurata** riceve la notifica di un *subpoena*. Un' **Investigazione** si considera avviata nel momento in cui la **Persona assicurata** viene per la prima volta identificata, o riceve una notifica, o viene formalmente invitata a partecipare.

1.14 Legale interno: Qualsiasi persona fisica abilitata alla professione legale che ricopra nella **Società**, o abbia ricoperto al tempo della commissione di un **Atto illecito**, il ruolo di legale interno.

Classificazione del documento: Consip Public



1.15 Omicidio colposo o preterintenzionale: (i) omicidio colposo: qualsiasi atto commesso con colpa, anche grave, che abbia cagionato la morte di una persona; (ii) omicidio preterintenzionale: qualsiasi atto intenzionalmente diretto a provocare un reato di percosse e/o lesioni personali ma che, per colpa, anche grave, dell'agente, abbia invece cagionato la morte di una persona

1.16 Operazione: uno qualunque tra i seguenti eventi:

(i) il **Contraente** si fonde con, viene incorporato da o vende tutti o la maggioranza dei propri beni a qualsiasi altra persona o ente o gruppo di persone e/o enti agenti in concerto tra loro;

oppure

(ii) qualsiasi persona fisica o ente (diverso da una **Controllata**) che, individualmente o insieme con qualsiasi altra persona fisica o ente, acquisisce la titolarità dell'esercizio di più del 50% (cinquanta per cento) dei diritti di voto nell'assemblea del **Contraente** o altrimenti acquisisce il controllo della nomina della maggioranza dei membri dell'organo di gestione del **Contraente**;

oppure

(iii) il **Contraente** viene messo in liquidazione non volontaria, fallisce, viene dichiarato insolvente o viene ammesso a qualsiasi procedura concorsuale o di amministrazione controllata.

1.17 Perdita pecuniarie: i danni patrimoniali e le **Spese di difesa** che qualsiasi **Assicurato** sia condannato a pagare a terzi in conseguenza di una sentenza, nonché le somme concordate, a titolo di risarcimento, in una transazione raggiunta con il previo accordo scritto dell'**Assicuratore**, in relazione ad una **Richiesta di risarcimento** coperta dalla presente polizza.

La definizione di **Perdita pecuniaria comprende** altresì i danni punitivi, aggravati o esemplari ove risarcibili in base alla legge applicabile alla **Richiesta di risarcimento**, a condizione che la loro copertura assicurativa sia ammessa dalla legge applicabile al presente contratto.

La definizione di **Perdita pecuniaria comprende** quanto indennizzato dall'**Assicuratore** in forza di tutte le Garanzie ed Estensioni di cui alla di cui alla presente Polizza.

Con esclusivo riferimento alle **Persone assicurate** la definizione di **Perdita pecuniaria comprende** altresì le **Spese per la partecipazione all'investigazione**.

In ogni caso, la definizione di "**Perdita pecuniaria**" non comprende: (i) le imposte, le tasse e gli altri obblighi fiscali o contributivi imposti da enti pubblici aventi potestà normativa, fatto salvo il caso in cui una **Persona assicurata** sia ritenuta personalmente responsabile per il mancato pagamento delle tasse a carico della **Società** o dell'**Ente esterno**, secondo le leggi ed i regolamenti applicabili, nel caso in cui la **Società** o l'**Ente esterno** non siano in grado di pagare, in tutto o in parte, tali tasse a causa di situazione di insolvenza. (ii) la retribuzione o i *benefits* relativi al rapporto di lavoro di qualsiasi **Persona**

Classificazione del documento: Consip Public



assicurata; (iii) qualsiasi sanzione pecuniaria di natura civile, penale o amministrativa; e (iv) qualsiasi altra voce non assicurabile in base alla legge applicabile. Con riferimento alla sola garanzia 1.3, per **Richieste di risarcimento** che affermano l'inadeguatezza del corrispettivo pagato per l'acquisizione di tutte (o sostanzialmente tutte) le partecipazioni in un ente, ovvero per l'acquisto di tutti (o sostanzialmente tutti) i beni di tale ente, la definizione di **Perdita pecuniaria non comprende** quella parte di condanna o transazione che rappresenta l'incremento di tale corrispettivo, mentre **include** le relative **Spese di difesa** sostenute.

1.18 Periodo di osservazione: Il periodo immediatamente successivo alla scadenza del **Periodo di validità della polizza** nel quale può essere notificata all'**Assicuratore** una **Richiesta di risarcimento** avanzata per la prima volta durante tale periodo, (i) per un **Atto illecito**, o (ii) per circostanze o fatti occorsi prima della scadenza del **Periodo di validità della polizza** in caso di **Investigazione, Evento critico nei rapporti con l'Autorità**, o procedimenti instaurati nei confronti della **Persona assicurata** ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di estradizione o al fine di ottenere l'emissione di un provvedimento in sede cautelare o d'urgenza.

1.19 Persona assicurata: Qualsiasi persona fisica che è stata, è, o durante il **Periodo di validità della polizza**, diverrà:

- (i) un amministratore della **Società**, ovvero un:
 - a) membro degli organi di gestione e/o controllo (ivi compresi: Consiglio di Amministrazione, Collegio Sindacale, Consiglio di Gestione, Consiglio di Sorveglianza, Comitato per il Controllo sulla Gestione);
 - b) membro dell'organismo di vigilanza ex D.Lgs. 231/2001;
 - c) direttore generale ex art. 2396 c.c. e/o Amministratore Delegato;
 - d) dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili e societari ex L. 262/2005 e art. 154-bis D.Lgs. 58/1998;
 - e) *compliance officer*;
 - f) qualsiasi altro soggetto che ricopra nella **Società** analogo ruolo secondo le leggi di qualsiasi giurisdizione (c.d. D&O);
 - g) amministratori di fatto;
 - h) **Shadow director**.
 - i) **Risk Manager**
 - j) **Investor relator**,



- k) la persona della società che ricopra la posizione di Responsabile della Privacy (D.Lgs 196/2003, Reg. Europeo 2016/679 e s.m.i.), di Responsabile della Sicurezza, Prevenzione e Protezione (D.Lgs 81/2008),
 - l) Dirigente ma non un revisore esterno, **né** un curatore, **né** un liquidatore (salvo non sia liquidatore di una Società posta in liquidazione volontaria), **né** un commissario, **né** un amministratore giudiziario o straordinario;
- (iii) un dipendente (ivi inclusi i dirigenti) della **Società**:
- a) ove svolga funzioni di gestione o di supervisione nella **Società**;
 - b) con riguardo ad una **Richiesta di risarcimento** che adduca un **Atto illecito relativo al rapporto di lavoro**;
- oppure
- c) ove sia convenuto in giudizio insieme con un amministratore di una **Società** di cui al punto (i) che precede in relazione ad una **Richiesta di risarcimento** nella quale si afferma che il dipendente ha concorso nella commissione di un **Atto illecito**;
 - d) nel caso in cui sia stato designato quale Responsabile della Sicurezza, Prevenzione e Protezione ai sensi del d.lgs. 81/2008 e successive modifiche e/o integrazioni;
 - e) responsabile della *privacy* ex D.Lgs. 196/2003 f) Responsabile Protezione Dati (Reg. Europeo 2016/679).
- (iii) qualsiasi persona fisica nominata quale futuro amministratore nei requisiti di quotazione o in qualsiasi prospetto informativo pubblicato da una **Società**.
- (iv) un **Amministratore di Ente esterno**; ma solo nel caso e nella misura in cui tale **Persona assicurata** agisca in nome e per conto della **Società** nell'esercizio delle funzioni di cui ai punti da (i) a (iv) che precedono.

La definizione di **Persona assicurata** comprende altresì:

- (v) il coniuge o il convivente legalmente riconosciuto di una **Persona assicurata**;
- (vi) gli eredi, il tutore o il curatore di una **Persona assicurata** deceduta, interdetta, inabilitata, insolvente o fallita, per qualsiasi **Richiesta di risarcimento** relativa ad un **Atto illecito** di detta **Persona assicurata**.

1.20 Proposta qualsiasi documento messo a disposizione dell'**Assicuratore** in vista della conclusione o del rinnovo del presente contratto, ivi compreso ogni questionario firmato dal legale rappresentante o da altro procuratore apicale a ciò delegato, i suoi allegati, le dichiarazioni ed i bilanci di una **Società** e tutte le altre informazioni comunque fornite all'**Assicuratore**.



1.21 Provvedimento giudiziale restrittivo: Qualsiasi provvedimento giudiziale emesso nei confronti di una **Persona assicurata** durante il **Periodo di validità della polizza** ed in conseguenza di una **Richiesta di risarcimento** in garanzia il quale abbia disposto in via cautelare o d'urgenza: (i) il sequestro conservativo dei beni mobili e/o immobili della **Persona assicurata**; (ii) l'interdizione della **Persona assicurata** dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese; (iii) la restrizione della libertà personale della **Persona assicurata**; (iv) l'espulsione della **Persona assicurata** a seguito di revoca di un valido permesso di soggiorno (o altro titolo legittimante la permanenza) per ragioni diverse dall'aver commesso un reato.

1.22 Richiesta di risarcimento: (i) qualsiasi pretesa avanzata per iscritto, ivi compresi gli atti introduttivi di un procedimento giudiziario civile, amministrativo o arbitrale, diretta ad ottenere un risarcimento o altro rimedio nei confronti di una **Persona assicurata** per uno specifico **Atto illecito**; (ii) qualsiasi procedimento penale o **Investigazione** promossa nei confronti di una **Persona assicurata** per qualsiasi **Atto illecito** specificamente contestato a tale **Persona assicurata**; (iii) qualsiasi procedimento instaurato nei confronti di una **Persona assicurata** per uno specifico **Atto illecito relativo al rapporto di lavoro**.

La definizione di **Richiesta di risarcimento** comprende altresì: a) le **Richieste di risarcimento relative a strumenti finanziari**; b) qualsiasi procedimento instaurato nei confronti di una **Persona assicurata** ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di estradizione; c) qualsiasi procedimento instaurato nei confronti di una **Persona assicurata** per l'emissione di un provvedimento in sede cautelare o d'urgenza; e d) qualsiasi **Evento critico nei rapporti con l'Autorità**.

1.23 Richiesta di risarcimento relativa a strumenti finanziari: qualsiasi pretesa avanzata per iscritto, fatta eccezione: a) per i procedimenti amministrativi instaurati nei confronti di una **Società**, salvo siano stati simultaneamente instaurati e poi mantenuti anche contro una **Persona assicurata**, e b) per le **Investigazioni** di una **Società**, diretta ad ottenere un risarcimento o altro rimedio nei confronti di un **Assicurato** e fondata sulla pretesa violazione di norme di legge o regolamentari che disciplinano gli strumenti finanziari emessi da una **Società**, l'acquisto, la vendita, l'offerta di tali strumenti finanziari, ovvero la relativa attività di sollecitazione, a condizione che sia stata promossa: (i) da qualsiasi persona o ente in relazione all'acquisto, la vendita, l'offerta di strumenti finanziari emessi da una **Società** o alla relativa attività di sollecitazione; oppure (ii) dal titolare di strumenti finanziari emessi da una **Società** in relazione a questioni attinenti a detta titolarità; (iii) dal titolare di strumenti finanziari emessi da una **Società** per conto di tale **Società**.

La presente definizione di **Richiesta di risarcimento relativa a strumenti finanziari** non comprende: le **Richieste di risarcimento** avanzate da un dipendente o da un **Amministratore** di una **Società** basate sulla perdita o sul mancato ottenimento di vantaggi o benefici relativi a qualsiasi strumento finanziario, ivi compresi *warrants* e opzioni.

Classificazione del documento: Consip Public



1.24 Richiesta di risarcimento USA: Qualsiasi **Richiesta di risarcimento** promossa o continuata nelle giurisdizioni degli Stati Uniti, dei suoi stati, province, località, territori o possedimenti (ivi compreso Porto Rico), nonché di qualsiasi **Richiesta di risarcimento** che sia basata sulle leggi degli Stati Uniti, dei suoi stati, province, località, territori o possedimenti (ivi compreso Porto Rico), ovunque promossa.

1.25 Shadow director qualsiasi persona fisica che, in ragione della propria qualifica di amministratore o dipendente di una **Società**, sia considerato *shadow director* di qualsiasi **Società** ai sensi dal paragrafo 251 del *Companies Act* inglese del 2006 o leggi analoghe in altri paesi.

1.26 Società (i) il **Contraente**; (ii) qualsiasi **Controllata**; e (iii) il curatore fallimentare del **Contraente** o della **Controllata**.

1.27 Spese di difesa (i) le spese, i diritti e gli onorari legali sostenuti, previo consenso scritto dell'**Assicuratore**, per indagini, transazioni, difese ed appelli connessi a qualsiasi **Richiesta di risarcimento** in garanzia, purché non incorsi in tempo antecedente rispetto alla presentazione di tale **Richiesta di risarcimento**; e (ii) le spese sostenute, su richiesta del difensore nominato e previo consenso scritto dell'**Assicuratore**, per lo svolgimento di perizie nel corso dell'istruttoria relativa ad una **Richiesta di risarcimento** in garanzia. Nel caso di **Richieste di risarcimento relative a strumenti finanziari** instaurate all'estero, la definizione di **Spese di difesa** comprende altresì le spese, i diritti e gli onorari legali sostenuti dall'**Assicurato** per un consulente legale che affianchi il consulente legale straniero nell'attività di difesa dinanzi all'autorità competente estera.

La definizione di **Spese di difesa** non comprende la remunerazione delle **Persone assicurate**, il costo del loro tempo, nonché per qualsiasi costo interno alle **Società**.

1.28 Spese per resistere a procedimenti di restrizione alla proprietà o libertà personali: (i) le spese, i diritti e gli onorari sostenuti con il preventivo consenso dell'**Assicuratore** da parte della **Persona assicurata** al fine di ottenere la revoca di un **Provvedimento giudiziale restrittivo** illegittimo emesso nei suoi confronti durante il **Periodo di validità della polizza** in conseguenza di una **Richiesta di risarcimento** in garanzia. Alle medesime condizioni, sono altresì comprese le **Spese di difesa** per resistere all'azione proposta da terzi durante il **Periodo di validità della polizza** al fine di ottenere in via cautelare o d'urgenza il **Provvedimento giudiziale restrittivo**. (ii) nel caso dell'emissione di un **Provvedimento giudiziale restrittivo** a carico della **Persona assicurata** durante il **Periodo di validità della polizza** in conseguenza di una **Richiesta di risarcimento** in garanzia, tutte le spese ed i costi che gravano sulla **Persona assicurata** e che l'**Assicuratore** si impegna a pagare direttamente al terzo creditore, derivanti da: (a) istruzione scolastica per i figli sino alla maggiore età; (b) rate mensili del mutuo per la prima casa o, in alternativa, canone di locazione mensile; (c) servizi di erogazione di acqua, gas, luce, telefono e collegamento alla rete *internet*; e (d) premi assicurativi relativi a polizze vita, infortuni e assistenza medica a condizione che:



- la **Persona assicurata** abbia acquisito il diritto ai servizi e/o sia stata parte dei rapporti contrattuali così come sopra elencati alle lettere a), b), c) e d) già prima dell'emissione del **Provvedimento giudiziale restrittivo**;
- la copertura assicurativa per le spese ed i costi di cui alle lettere a), b), c) e d) che precedono, operi in eccesso, ovvero a secondo rischio, rispetto a qualunque altro diritto d'indennizzo garantito dall'**Autorità** emittente il **Provvedimento giudiziale restrittivo** in favore della **Persona assicurata** ed entro il limite di Euro 60.000 (sessantamila) per ogni **Persona assicurata** ed Euro 200.000 (duecentomila), in aggregato, per tutto il **Periodo di validità della polizza**;
- la copertura assicurativa per le spese ed i costi di cui alle lettere a), b), c) e d) che precedono sia operativa trascorsi 30 (trenta) giorni dall'emissione del **Provvedimento giudiziale restrittivo** e sino alla revoca dello stesso, ma, comunque, per un periodo non superiore a 365 (trecentosessantacinque) giorni.

La definizione di **Spese per Resistere a procedimenti di restrizione alla proprietà o libertà personali** non comprende la remunerazione delle **Persone assicurate**, il costo del loro tempo, nonché qualsiasi costo interno alle **Società**.

1.29 Spese di gestione della crisi con l'Autorità: Le spese, i diritti e gli onorari sostenuti dall'**Assicurato** in relazione alla gestione di un **Evento critico nei rapporti con l'Autorità**, ivi inclusi diritti ed onorari per consulenti legali. La definizione di **Spese di gestione della crisi con l'Autorità** non comprende la remunerazione delle **Persone assicurate**, il costo del loro tempo, nonché qualsiasi costo interno alle **Società**

1.30 Spese per cauzione: il premio necessario per ottenere la cauzione, o altro equivalente, con riferimento alle sanzioni detentive, o simili, irrogate da un'**Autorità** giudiziaria in sede penale a carico della **Persona assicurata**, ovvero altre cauzioni eventualmente richieste in sede civile, e derivanti da una **Richiesta di risarcimento** coperta dalle garanzie di cui alla presente polizza

1.31 Spese per estradizione: le spese, i diritti e gli onorari sostenuti con il preventivo consenso dell'**Assicuratore** da parte della **Persona assicurata** per consulenze legali, difese o appelli, inclusi eventuali ricorsi alla Corte Europea dei diritti dell'uomo, esperiti al fine di contrastare la decisione adottata dall'**Autorità** di concedere l'extradizione della **Persona assicurata** dall'Italia o da qualsiasi altro Stato.

1.32 Spese per la partecipazione all'Investigazione: le spese, diritti ed onorari, fatta eccezione per la remunerazione delle **Persone assicurate**, per il costo del loro tempo, nonché per qualsiasi costo interno alle **Società**, sostenuti con il previo consenso scritto dell'**Assicuratore** da parte o per conto di una **Persona assicurata** in relazione alla preparazione per la partecipazione ad un'**Investigazione**.

Classificazione del documento: Consip Public



1.33 Spese per mitigare il danno alla reputazione: le spese sostenute per la consulenza di un professionista esterno che presti supporto alla **Persona assicurata**, in caso di **Richiesta di risarcimento** in garanzia, al fine di ristabilirne la reputazione o alleviare l'impatto negativo di tale **Richiesta di risarcimento** su di essa.

1.34 Investor Relator: Qualsiasi persona fisica che, in ragione della propria qualifica di Amministratore o dipendente di una **Società quotata**, gestisce i rapporti con investitori ed intermediari rappresentando la Società presso la comunità finanziaria nazionale ed internazionale, gestendo formalmente tutti i rapporti tra l'Impresa e gli azionisti, i fornitori, i Clienti, gli obbligazionisti o gli organi di controllo.

1.35 Attività assicurata e descrizione del rischio:

La garanzia della presente polizza è operante in relazione allo svolgimento delle attività anche di natura istituzionale di Sogei, Società per Azioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF), che ne è attualmente l'azionista unico. L'Assicurazione è operante per l'attività svolta, nel presente o nel passato o che sarà svolta nel futuro, per statuto, per legge, per contratti, per regolamenti o delibere, ecc., compresi i provvedimenti emanati dai propri organi e dai procuratori e rappresentanti. Eventuali variazioni che interverranno saranno automaticamente recepite nelle coperture assicurative. La definizione comprende anche tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti all'attività principale, ovunque e comunque di fatto svolte e con ogni mezzo ritenuto utile o necessario.

L'attività di cui sopra può essere svolta in regime di "telelavoro", in attuazione alla disciplina legislativa e contrattuale attualmente vigente in materia, accordo interconfederale del 2004 per il recepimento dell'accordo-quadro europeo sul telelavoro concluso il 16 luglio 2002 tra UNICE/UEAPME, CEEP e CES e/o in regime di Smart Working.

Quanto sopra premesso e confermato, la Contraente esegue attualmente, direttamente o tramite soggetti terzi, le funzioni di: società strumentale preposta, secondo il modello dell'in house providing, al settore dell'Information and Communication Technology del MEF e delle Articolazioni Organizzative dello stesso. Sogei svolge le proprie attività per il sistema informativo della fiscalità e per il sistema informativo dell'economia. Inoltre, Sogei svolge altre attività nel settore dell'ICT per conto di Amministrazioni pubbliche ed organismi ed Enti che svolgano attività di interesse pubblico o rilevanti nel settore pubblico, nonché di istituzioni internazionali e sovranazionali e di amministrazioni pubbliche estere, così come si rileva dallo statuto, e suoi successivi aggiornamenti, e dalla missione della Società disponibili anche sul sito istituzionale. Può inoltre svolgere, negli ambiti indicati, attività anche con Amministrazioni, enti e organismi pubblici e privati.

L'Amministrazione: indica il Ministero dell'economia e delle finanze nel suo complesso, con tutte le sue articolazioni centrali e periferiche, ivi comprese le Strutture Organizzative deputate al settore delle politiche fiscali e sistema tributario, demanio, bilancio e patrimonio statale, catasto, conservatorie dei

Classificazione del documento: Consip Public



registri immobiliari e dogane e in particolare l'Agenzia delle Entrate, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e l'ente pubblico economico Agenzia del Demanio, già istituite ai sensi del D.Lgs. n. 300/1999 e successivi regolamenti di attuazione, nella configurazione attuale per effetto dell'incorporazione dal 1° dicembre 2012 dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato nell'Agenzia delle Dogane e dell'Agenzia del Territorio nell'Agenzia delle Entrate, operata dal decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 135. In ottemperanza di quanto previsto dall'art. 4, comma 3-bis, del D.L. n. 95/2012 è stata determinata l'incorporazione nella Società del ramo IT Consip e, pertanto, sono state demandate alla Sogei l'esecuzione delle attività informatiche riservate allo Stato ai sensi del D.L. n. 414/1997.

Pertanto ad oggi tra le Strutture Organizzative rientrano i Dipartimenti del MEF, ed in particolare il Dipartimento delle Finanze, il Dipartimento dell'Amministrazione Generale del Personale e dei Servizi (di seguito DAG), il Dipartimento del Tesoro, il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, la Guardia di Finanza e le sue articolazioni, nonché il Gabinetto del Ministro e Uffici di diretta collaborazione con il Ministro, l'Agenzia delle entrate Riscossione, nonché le strutture che saranno costituite ovvero quelle che deriveranno da modifiche ed integrazioni delle attuali.

Sogei eroga altresì le proprie attività per altre amministrazioni pubbliche al di fuori del Ministero dell'economia e delle finanze tra le quali a titolo indicativo e non esaustivo il Ministero dell'Interno, il Ministero della Giustizia, la Corte dei Conti, l'Avvocatura dello Stato, l'Agenzia per la coesione territoriale, il Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero per lo Sviluppo Economico, l'AGID, nonché il Dipartimento per la programmazione ed il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, nonché il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo.

Sogei, nell'ambito del processo di innovazione degli apparati amministrativi e di integrazione con le altre pubbliche amministrazioni, ha l'incarico di provvedere allo sviluppo, alla manutenzione ed alla conduzione del Sistema informativo della fiscalità e della economia, ad ogni attività direttamente o indirettamente collegata e connessa a quella di cui sopra ivi compresi supporto, assistenza e consulenza dell'Amministrazione secondo quanto disciplinato nei Contratti quadro e nelle Convenzioni in essere con il Dipartimento delle Finanze, con il DAG e nei Contratti Esecutivi ed in quelli derivati, con le Strutture e articolazioni Organizzative di cui sopra, nonché in specifici contratti con altri Enti e/o Amministrazioni pubbliche come sopra e nel seguito richiamati.

La Sogei inoltre, anche in collaborazione con altre pubbliche amministrazioni e con l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (IPZS), sviluppa il progetto previsto dall'articolo 10 del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio, n. 106, (come successivamente modificato dall'articolo 1 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221), il quale ai commi 1 e 2 identifica nella carta d'identità elettronica il documento obbligatorio di identificazione, la cui emissione è riservata al Ministero dell'Interno e stabilisce la progressiva convergenza della tessera sanitaria nella carta medesima.

Classificazione del documento: Consip Public



La Sogei, ai sensi dell'articolo 1, comma 306 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013), provvede poi per il Ministero dell'Interno alla progettazione, implementazione e gestione dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente – ANPR, banca dati di interesse nazionale istituita dall'articolo 2 del decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179 presso il Ministero dell'Interno.

La Sogei, ai sensi dell'art. 33-septies del D.L. n. 179/2012, come modificato dal D.lgs. n. 179/2016, è incaricata altresì della realizzazione di un polo strategico per l'attuazione e la conduzione dei progetti e la gestione dei dati, delle applicazioni e delle infrastrutture delle amministrazioni centrali di interesse nazionale, previsti dal Piano Triennale di Razionalizzazione dei Ced delle pubbliche amministrazioni.

Le attività svolte da Sogei riguardano a titolo indicativo e non esaustivo, tra le altre, la progettazione di sistemi informativi complessi, di soluzione informatiche, lo sviluppo e la manutenzione del software applicativo, la predisposizione e conduzione degli ambienti operativi e di sicurezza dei centri di elaborazione dati, il collaudo, l'assistenza tecnica, la formazione, la sperimentazione e l'utilizzo delle nuove tecnologie ICT, i servizi di Posta Elettronica Certificata, rilascio di Certificati di Firma Digitale, Conservazione Sostitutiva di documenti informatici, il supporto specialistico per gli studi economico-fiscali volti alla realizzazione di modelli previsionali.

La Sogei è una persona giuridica la quale, atteso il proprio assetto proprietario, si configura anche, quando agisce per acquisire beni e servizi per conto dell'Amministrazione Finanziaria, quale "organismo di diritto pubblico" ed "Amministrazione aggiudicatrice" ai sensi del D. Lgs. 50 del 18/04/2016 e successive modificazioni e integrazioni.

In tale ambito, ai sensi dell'art. 4, comma 3-ter del richiamato D.L. n. 95/12, la Sogei, sulla base di apposita convenzione disciplinante i relativi rapporti nonché i tempi e le modalità di realizzazione delle attività, si avvale di Consip S.p.A., nella sua qualità di centrale di committenza, per le acquisizioni di beni e servizi.

A titolo indicativo e non esaustivo Sogei svolge, anche attraverso il ricorso a collaborazioni esterne, le seguenti attività:

1) Sviluppo, collaudo, manutenzione e conduzione del Sistema informativo della fiscalità.

In tali attività rientrano:

- Attività di sviluppo software volta:
 - allo sviluppo di nuove applicazioni ed alla manutenzione evolutiva di quelle già in esercizio;
 - alla personalizzazione ed alla parametrizzazione di prodotti software di mercato;
 - alla realizzazione di interventi software di "business Intelligence" e di "Datawarehouse";
 - alla personalizzazione ed alla parametrizzazione sui sistemi ERP.
- Attività di verifica e collaudo.

Classificazione del documento: Consip Public



- Attività di assistenza e supporto all'Amministrazione Finanziaria.
- Attività di conduzione, volta:
 - all'esercizio della rete;
 - all'assistenza centrale agli utenti;
 - alla manutenzione delle applicazioni software in esercizio;
 - alla conduzione tecnica, sistemistica ed operativa dei sistemi di elaborazione centrali (mainframe e open) e dei sottosistemi ad essi collegati direttamente o in rete e dei sistemi periferici;
 - ai servizi di fotocoproduzione e spedizione;
 - al sistema di posta elettronica, ed ai servizi internet;
 - alla realizzazione ed adeguamento delle reti locali;
 - al disaster recovery (di base ed esteso);
 - alla formazione e-learning.
- Attività di Certificatore ai sensi del D.P.R. 445/2000.
- Attività di gestore del servizio di posta elettronica certificata ai sensi del D.P.R. 11 febbraio 2005 e D.C.P.M. 2 novembre 2005.
- Attività di sviluppo, collaudo, conduzione e manutenzione di canali telematici per l'accesso ai servizi, nonché assistenza agli utenti del canale telematico del territorio.
- Acquisizione di beni e servizi per il funzionamento dei Sistemi informativi, attraverso le procedure previste dalla normativa nazionale e comunitaria in materia di contratti pubblici.
- Fornitura/scambio dati con Pubbliche Amministrazioni, Enti, intermediari, concessionari, imprese e cittadini.
- Interventi volti al miglioramento della qualità del patrimonio cartografico dell'agenzia del territorio.
- Prestazioni di sviluppo, gestione e manutenzione per i sistemi delle Conservatorie, delle Dogane, del Demanio, della Riscossione.

2) Sviluppo, collaudo, manutenzione e conduzione, come descritte al punto 1, di altri Sistemi informativi affidati o in corso di affidamento dalla Pubblica Amministrazione alla Contraente:

- Sviluppo, collaudo, manutenzione e conduzione del sistema di monitoraggio della spesa sanitaria ed emissione e distribuzione della Tessera Sanitaria a tutti i cittadini iscritti al Sistema Sanitario Nazionale.
- Sviluppo, collaudo, manutenzione e conduzione dei sistemi di gioco (totalizzatori nazionali) per la raccolta delle scommesse ippiche e sportive e dei concorsi a pronostico, dei sistemi di



controllo dei giochi (ad es. apparecchi da divertimento e intrattenimento, Bingo, giochi di abilità, ecc) e dell'anagrafe dei conti di gioco.

- Supporto tecnico nel corso di accertamenti e verifiche sul territorio su apparecchi da intrattenimento, su richiesta di AAMS, delle forze dell'ordine o dell'autorità giudiziaria.
- Supporto tecnico nel corso di accertamenti e verifiche sul territorio su apparecchiature da gioco c.d. "totem", su richiesta di AAMS, delle forze dell'ordine o dell'autorità giudiziaria.
- Verifica di conformità di sistemi di gioco e giochi di cui all'art. 110, comma 6, lett. b), del T.U.L.P.S (Video Lottery Terminal – VLT).
- Accertamenti tecnici su richiesta di AAMS, su specifici modelli di apparecchi da intrattenimento di cui all'art. 110, comma 6 e 7, del T.U.L.P.S.
- Attività richieste da AAMS per la verifica tecnica di componenti della rete per la gestione telematica del gioco lecito mediante gli apparecchi da divertimento e intrattenimento previsti dall'articolo 110, comma 6 del T.U.L.P.S., o, più in generale, per accertare la rispondenza dei sistemi di gioco dei concessionari ai requisiti previsti dagli obblighi di convenzione, in ottemperanza a quanto previsto da capitoli o specifiche tecniche, anche nell'ambito di procedure di selezione.
- Sviluppo, collaudo, manutenzione e conduzione del Sistema di "disaster recovery/business continuity" per la Pubblica Amministrazione.
- Sviluppo, collaudo, manutenzione e conduzione di sistemi informativi per ACI, ecc...
- Fatturazione elettronica.
- I servizi di Posta Elettronica Certificata, rilascio di Certificati di Firma Digitale, Conservazione Sostitutiva di documenti informatici.
- Realizzazione di software, sviluppi, manutenzione e servizi accessori relativamente a strumenti investigativi e tecnologie ad alta efficacia per il tracciamento e la interdizione di reti terroristiche (progetto TITAN) verso la Commissione Europea, gli Stati UE e l'Amministrazione italiana.
- Diritti di titolarità esclusiva di prodotti e innovazioni sviluppate autonomamente.
- Titolarità di brevetti e marchi.

3) Attività che nel corso di durata della copertura venissero affidate alla Contraente in esecuzione dei contratti con le Amministrazioni e gli Enti.



SEZIONE 2 – CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

2.1 Imputabilità delle dichiarazioni

Con particolare riferimento alla **Proposta** ed ai fini dell'applicazione dell'Esclusione 3.1 di polizza:

- (i) nessuna dichiarazione, informazione, conoscenza o condotta propria di una **Persona assicurata** potrà essere imputata ad altra **Persona assicurata**;
- (ii) soltanto le dichiarazioni e le conoscenze proprie di qualsiasi presidente, amministratore delegato, direttore generale, dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, direttore degli affari legali (o altra carica equivalente) di una **Società** saranno imputate a tale **Società** e le conoscenze proprie di tali soggetti in carica presso il **Contraente** saranno imputate a tutte le **Società**.

2.2 Variazioni del rischio successivamente alla presentazione dell'offerta

Per aggravamento del rischio si intende qualsiasi modifica dovuta a cause sopravvenute, non previste e non prevedibili al momento della presentazione dell'offerta, che determinano una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze tali che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto, l'Assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato. Le variazioni che devono essere comunicate concernono circostanze di fatto interne all'organizzazione del Contraente in grado di determinare un aggravamento del rischio rilevante. Il Contraente non è tenuto a comunicare variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali conseguenti a pronunce di merito o di legittimità.

Qualsiasi circostanza intervenuta successivamente alla presentazione dell'offerta che comporti una variazione del rischio, ai sensi del precedente comma, deve essere comunicata per iscritto dal Contraente all'Assicuratore entro trenta giorni dall'intervenuta conoscenza.

Nel caso di diminuzione del rischio, L'Assicuratore è tenuto a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente ai sensi dell'art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Classificazione del documento: Consip Public



2.3 Ripartizione del danno

Nel caso in cui una qualsiasi **Richiesta di risarcimento** coinvolga sia fattispecie coperte dalla polizza sia fattispecie non coperte (o qualora le somme richieste eccedano il **Massimale** o i **Sottolimiti**), le **Spese di difesa**, i risarcimenti di danni ed i costi e le spese comunque connessi a pronunce di condanna e/o ad accordi di transazione saranno ripartiti in modo equo e corretto fra **Assicurati** ed **l'Assicuratore**, in proporzione ai rispettivi interessi.

2.4 Cessione della polizza. Forma delle modifiche

La presente polizza e qualsiasi diritto in essa dedotto o dalla stessa derivante non possono essere ceduti senza il previo consenso scritto dell'**Assicuratore**. Ogni modifica o variazione al presente contratto dovrà essere concordata dalle parti per iscritto, pena la nullità.

2.5 Variazione del rischio durante il Periodo di validità della polizza

- (i) **Offerta di strumenti finanziari USA:** Per qualunque obbligo di reporting o di registrazione richiesto dalla United States Security Commission, avvenuto per la prima volta durante il **Periodo di polizza**, la presente polizza non coprirà **Richieste di risarcimento** attinenti un **Richiesta di risarcimento relativa a strumenti finanziari** avanzate o mantenute all'interno di tale giurisdizione, o basate o attribuibili a legislazioni degli Stati Uniti d'America, nei suoi territori o possedimenti a meno che la **Contraente** abbia dato all'**Assicuratore** notizia di tale registrazione o obbligo di reporting e l'**Assicurato** abbia accettato le modifiche alle condizioni che l'**Assicuratore** abbia ritenuto appropriate.

La presente disposizione non è applicabile a Strumenti finanziari acquisiti o venduti in come stabilito dalla Rule 144A del Securities Act (US) del 1933.

- (ii) **Controllate e Ente esterno:** La copertura assicurativa in favore di ogni **Controllata** e delle relative **Persone assicurate** opererà solo per quelle **Richieste di risarcimento** derivanti da **Atti illeciti** asseritamente commessi dopo la data in cui tale ente ha assunto la qualifica di **Controllata** e prima che tale ente abbia cessato di essere una **Controllata** e per il solo periodo in cui la **Persona assicurata** ha agito e risulta qualificabile come **Persona assicurata**, ai sensi della presente polizza. La copertura assicurativa in favore di ogni **Ente esterno** e dei relativi **Amministratori di Ente esterno** opererà solo per quelle **Richieste di risarcimento** derivanti da **Atti illeciti** asseritamente commessi dopo la data in cui tale ente ha assunto la qualifica di **Ente esterno** e prima che tale ente abbia cessato di essere un **Ente esterno** e per il solo periodo in cui l' **Amministratore di ente Esterno** ha agito e risulta qualificabile come **Amministratore di Ente esterno**, ai sensi della presente polizza.

In ogni caso, previa richiesta del **Contraente**, l'**Assicuratore** potrà estendere la copertura assicurativa anche per quelle **Richieste di risarcimento** derivanti da **Atti illeciti** asseritamente commessi prima

Classificazione del documento: Consip Public



dell'acquisizione di una **Controllata** a condizione che il **Contraente** accetti il premio addizionale e/o le modifiche alle disposizioni della presente polizza proposti dall'**Assicuratore**.

- (iii) **Operazione:** Se durante il **Periodo di validità della polizza** ha luogo un'**Operazione**, le Garanzie e le Estensioni di cui alla presente polizza si applicheranno esclusivamente per quelle **Richieste di risarcimento** derivanti da **Atti illeciti** occorsi prima della data di effetto dell'**Operazione**.

2.6 Surrogazione e cooperazione

Nel momento in cui l'**Assicuratore** effettuerà un qualsiasi pagamento ai sensi della presente polizza, si intenderà immediatamente surrogato in tutti i diritti dell'**Assicurato** nei confronti di eventuali terzi responsabili ai sensi dell'articolo 1916 del codice civile ed avrà il diritto di far valere ed esercitare tali diritti in nome dell'**Assicurato**, indipendentemente dal fatto che l'**Assicurato** sia stato o meno interamente tenuto indenne.

Il diritto di surrogazione nei confronti delle **Persone assicurate** è limitato ai soli casi in cui tali soggetti siano stati dichiarati in via definitiva responsabili di un atto doloso o penalmente rilevante da qualsiasi **Autorità** giudiziaria o amministrativa o abbiano confessato oralmente o per iscritto la propria responsabilità per tale atto, con relativa applicazione dell'Esclusione di cui alla clausola 3.2.1 di Polizza.

L'**Assicurato** dovrà fornire la sua piena assistenza e collaborazione all'**Assicuratore**, facendo tutto quanto necessario al fine di consentire l'esercizio dei diritti di surrogazione e rivalsa – ivi compresa la firma di documenti che consentano all'**Assicuratore** di agire in nome dell'**Assicurato** – ed astenendosi da qualsiasi condotta che possa pregiudicare tali diritti.

2.7 Ordine dei pagamenti

In caso di **Perdite pecuniarie** derivanti da una **Richieste di risarcimento** in relazione alle quali si rende necessario effettuare un pagamento ai sensi della presente Polizza, l'**Assicuratore** dovrà indennizzare tali **Perdite pecuniarie** nell'ordine di presentazione.

Nel caso in cui **Massimale** non fosse sufficientemente capiente per il rimborso di tutte le **Perdite pecuniarie** così come presentate, l'**Assicuratore** dovrà:

- a) innanzitutto, corrispondere l'indennizzo relativo alle **Perdite pecuniarie** sopportate dalle **Persone assicurate** nel caso in cui la **Società** non abbia indennizzato tali **Persone assicurate**; e
- b) solo dopo aver corrisposto l'indennizzo relativo alle **Perdite pecuniarie** ai sensi della precedente lettera (a), nei limiti del **Massimale** residuo, l'**Assicuratore** potrà, a sua discrezione, concordare con il **Contraente** l'ordine e gli importi da assegnare ai fini dell'indennizzo alle rimanenti **Perdite pecuniarie**.

Classificazione del documento: Consip Public



I pagamenti effettuati sulla base di tale ordine libereranno l'**Assicuratore** da qualsiasi obbligo di indennizzo ai sensi della presente polizza.

2.8 Atti compiuti dal Contraente per conto degli Assicurati

Il **Contraente** agisce ed ha agito in nome e per conto di tutti gli **Assicurati** – essendone all'uopo debitamente autorizzato – nella gestione di ogni fase della stipulazione e dell'esecuzione del presente contratto di assicurazione.

Tuttavia, nel caso di un'**Operazione**, liquidazione, scioglimento, fallimento o amministrazione straordinaria del **Contraente**, ciascun **Assicurato** agirà in nome e per conto proprio.

2.9 Recesso dell'Assicuratore

L'Assicuratore ha diritto di recedere dal contratto esclusivamente nei seguenti casi con le modalità di seguito indicate:

2.9.1. Recesso per dichiarazioni inesatte o reticenze del Contraente

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l'Assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, consentono, qualora il contraente abbia agito senza dolo o colpa grave, all'Assicuratore di recedere dal contratto stesso con un preavviso non inferiore a 90 giorni,, mediante dichiarazione da farsi all'Assicuratore nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.

Nella fattispecie di cui al precedente comma, qualora si verifichi un sinistro prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'Assicuratore, o prima che questa abbia dichiarato di recedere dal contratto, l'Assicuratore è comunque tenuto, in deroga a quanto previsto dal secondo periodo del comma 3 dell'art. 1892 e dal comma 2 dell'art. 1893 c.c., al pagamento dell'indennizzo per l'intero.

Art. 2.9.2 Recesso per aggravamento del rischio

Dopo il trentesimo giorno successivo alla proposta di cui all'art. 2.16 "Revisione del prezzo", presentata dall'Assicuratore, ovvero al termine della trattativa instaurata ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, in caso di mancato accordo tra le parti, l'Assicuratore può recedere dal contratto di assicurazione con preavviso di 120 (centoventi) giorni, da comunicarsi al Contraente tramite Raccomandata AR (posta elettronica certificata).

Qualora alla data di effetto del recesso, il Contraente non sia riuscito ad affidare il nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest'ultima, l'Assicuratore s'impegna a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni, normative ed economiche, in vigore per un periodo massimo di 180 (centottanta) giorni.

Classificazione del documento: Consip Public



Art. 2.9.3 Recesso per sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al 60 giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo, la Società ed il Contraente hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 120 giorni da darsi con lettera raccomandata. Il computo dei 120 giorni decorre dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata da parte del Contraente.

Norme comuni in tutte le ipotesi di recesso

L'Assicuratore, entro 30 (trenta) giorni dalla data d'efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta governativa, relativa al periodo di rischio non corso. Ai fini del rimborso si tiene conto di eventuali importi dovuti dal Contraente.

Nella comunicazione di recesso, l'Assicuratore congiuntamente alla volontà espressa di recedere dal contratto dovrà fornire al Contraente tutti i dati di cui all'art. 2.17 – “Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio” necessari per la redazione del bando di gara per l'affidamento del nuovo contratto assicurativo. Si precisa che in assenza dei dati richiamati la comunicazione della facoltà di recesso deve intendersi come non perfezionata.

2.10 Reclami

Eventuali reclami possono comunque essere inoltrati per iscritto al seguente indirizzo

2.11 Legge applicabile

Il presente contratto è soggetto alla legge italiana, alla quale si fa rinvio per tutto quanto non espressamente disciplinato in via negoziale.

2.12 Giurisdizione e foro competente

La risoluzione di qualsiasi controversia relativa al presente contratto di assicurazione, nessuna esclusa, è devoluta alla giurisdizione italiana e competenti, **in via tra loro alternativa**, sono il Foro di Milano ed il Foro ove ha sede il **Contraente**.

2.13 Interpretazione della polizza

- a) I titoli delle Sezioni e dei Paragrafi di cui alla presente polizza non alterano il significato e l'estensione delle clausole contrattuali a cui si riferiscono;
- b) i termini e le espressioni di cui alla presente polizza utilizzati alla forma singolare includono anche il riferimento alla rispettiva forma plurale e viceversa;
- c) i termini in grassetto di cui alla presente polizza rivestono il significato specificato nella Sezione 3 di polizza; e
- d) i termini che non sono definiti nella presente polizza sono da interpretarsi secondo il significato agli stessi attribuito in via ordinaria.

Classificazione del documento: Consip Public



2.14 Massimale

Il **Massimale di cui al punto 3 del Frontespizio** costituisce la massima somma pagabile dall'**Assicuratore** per capitale interessi e spese in forza della presente polizza per tutte le Garanzie e le Estensioni durante ciascuna annualità assicurativa, a prescindere dal numero di **Assicurati** e dal numero di **Richieste di risarcimento**.

Le **Richieste di risarcimento** collegate si considerano avanzate durante il medesimo **Periodo di validità della polizza** o durante il medesimo **Periodo di osservazione** e sono pertanto soggette ad un unico **Massimale**.

Ai sensi dell'articolo 1917 del codice civile italiano, le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'**Assicurato** sono a carico dell'**Assicuratore** nei limiti del 25% (venticinque per cento) del **Massimale**.

Tuttavia, l'**Assicurato** può riservarsi la facoltà di utilizzare, fino ad esaurimento, il massimale per **perdite pecuniarie** per sostenere quelle **spese di difesa** che superino il limite del quarto del massimale. In tal caso il massimale per **perdite pecuniarie** sarà ridotto di pari importo.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese verranno ripartite tra **Assicuratore** e **Assicurato** in proporzione del rispettivo interesse.

Il **Massimale** per il **Periodo di osservazione** è parte del **Massimale** aggregato per il **Periodo di validità della polizza** e non in aggiunta ad esso.

2.15 Altra assicurazione

Salvo diversa disposizione di legge, qualsiasi garanzia fornita ai sensi della presente polizza opererà soltanto in eccesso (ossia "a secondo rischio") specifico rispetto ai massimali di qualsiasi altro valido ed esigibile diritto d'indennizzo o assicurazione (quale ad esempio una polizza di assicurazione della responsabilità civile degli amministratori o dei soggetti incaricati, in generale, della gestione della società, una polizza di assicurazione della responsabilità datoriale, una polizza di assicurazione della responsabilità per danno ambientale, una polizza di assicurazione della responsabilità civile in generale, una polizza di assicurazione della responsabilità da prodotto, etc.) indipendentemente dall'ammontare di detti massimali ed a prescindere dal fatto che le altre garanzie siano state stipulate direttamente dall'**Assicurato** ovvero da terzi per suo conto o in suo favore.

Nel caso in cui, sulla base di qualsiasi altro valido ed esigibile diritto di indennizzo o assicurazione, sia posta una franchigia a carico di un **Assicurato**, il relativo importo non potrà essere indennizzato dall'**Assicuratore** in favore di tale **Assicurato** quale **Perdita pecuniaria** ai sensi della presente polizza.

- (i) Garanzia per l'**Amministratore di Ente esterno**: Ai sensi del Paragrafo 1.2;
- (ii) della presente polizza, la garanzia per l'**Amministratore di Ente esterno** opererà solo per l'importo eccedente l'indennizzo eventualmente corrisposto dall'**Ente esterno** ed il massimale dell'eventuale polizza di assicurazione della responsabilità civile degli

Classificazione del documento: Consip Public



amministratori emessa in favore dell'**Ente esterno** o dei suoi amministratori (o dei loro equivalenti in altri ordinamenti giuridici).

L'Assicuratore, quindi, sarà tenuto al pagamento delle **Perdite pecuniarie** derivanti da un **Atto illecito** commesso da un **Amministratore di Ente esterno** sole nel caso in cui:

- (i) L'**Ente esterno** sia incapace di indennizzare la **Perdita pecuniaria** a causa di un divieto di legge o stato di insolvenza pubblicamente dichiarato;
- (ii) la **Perdita pecuniaria** non risulti coperta da altra assicurazione sulla responsabilità civile degli amministratori contratta dall'**Ente esterno** o a beneficio dei suoi amministratori o dipendenti.

Nel caso in cui l'eventuale polizza di assicurazione della responsabilità civile degli amministratori emessa in favore dell'**Ente esterno** o dei suoi amministratori sia emessa dall'**Assicuratore**, il **Massimale** della presente polizza sarà ridotto per un importo pari al massimale della suddetta altra polizza.

- (iii) Estensione di garanzia per il **Legale interno**.

Con riferimento agli **Atti illeciti** commessi da un **Legale interno** della **Società**, qualsiasi garanzia fornita ai sensi della presente polizza opererà soltanto in eccesso (ossia "a secondo rischio") specifico rispetto ai massimali di qualsiasi altra valida ed esigibile polizza di assicurazione della responsabilità civile professionale emessa in favore di tale **Legale interno**.

2.16 Revisione del prezzo

Al verificarsi delle ipotesi di variazione del rischio previsti all'Art. 2.2 - "Variazioni del rischio successivamente alla presentazione dell'offerta", ovvero nel caso in cui l'ammontare dei sinistri pagati dalla Società sommato al computo degli importi posti a riserva dalla Società per i sinistri non ancora pagati, risulti eccedere, alla data della richiesta, l'ammontare del premio, al netto delle imposte, pagato dal Contraente o oggetto di regolazione per il medesimo periodo di oltre il 20%, la Società potrà richiedere, ai sensi dell'art. 106 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la revisione del prezzo. A tal fine si precisa che, ai soli fini del calcolo revisionale, nel rapporto sinistri a premi di cui al precedente comma, verrà computato solo il 75% degli importi posti a riserva dalla Società per i sinistri riservati e non ancora pagati.

Il Contraente, entro 15 giorni, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse, formulando la propria controproposta di revisione. In caso di accordo tra le parti, si provvede alla modifica del contratto; qualora sia pattuito un aumento dei premi, il Contraente provvede a corrispondere l'integrazione del premio nei termini di cui all'art. 2.20 "Pagamento del premio".

2.17 Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio

L'Assicuratore:

Classificazione del documento: Consip Public



- 1) entro 60 giorni successivi al termine di ciascuna annualità assicurativa,
- 2) entro 180 giorni antecedenti la scadenza finale del contratto,
- 3) nonché, in ogni caso di risoluzione anticipata del contratto si impegna a fornire al Contraente, in formato elettronico Microsoft Excel® o altro supporto informatico equivalente, il dettaglio dei sinistri, aggiornato a non oltre i 60 giorni precedenti, così articolato:
 - a) sinistri denunciati;
 - b) sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);
 - c) sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
 - d) sinistri senza seguito;
 - e) sinistri respinti.

L'Assicuratore espressamente riconosce che le previsioni tutte contenute nella presente clausola contrattuale:

- la impegnano a redigere il documento di cui sopra secondo un'accurata ed aggiornata informativa per tutta la durata della presente polizza nonché per i 5 anni successivi alla cessazione della stessa;
- rappresentano un insieme di obbligazioni considerate essenziali per la stipulazione ed esecuzione del presente contratto assicurativo, in quanto necessarie a rendere tempestivamente ed efficacemente edotto il Contraente circa gli elementi costitutivi e qualificanti del rapporto contrattuale con l'Assicuratore.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere, con il consenso dell'Assicuratore, un aggiornamento in date diverse da quelle indicate.

In caso di inadempienza da parte dell'Assicuratore, il Contraente provvederà a formalizzare contestazione scritta a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno (ovvero tramite posta elettronica certificata) assegnando all'Assicuratore non oltre 10 giorni naturali e consecutivi per adempiere ovvero per produrre controdeduzioni. Laddove l'Assicuratore persista nell'inadempimento e ove le controdeduzioni non fossero pervenute entro il termine prescritto o non fossero ritenute idonee, verrà applicata una penale nella misura di € 50,00 a valere sull'ammontare della cauzione definitiva per ogni giorno di ritardo nell'inadempimento rispetto ai termini indicati dal Contraente e per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

2.18 Clausola intermediari

Si conviene quanto segue:

A) Affidamento e gestione del contratto

Per l'assistenza nella presente procedura, Sogei Spa si è avvalsa e di avvale del servizio di brokeraggio assicurativo, ai sensi del D.Lgs. 209/2005, da parte di GBSAPRI SPA, di seguito definito Broker, con sede operativa in Roma – Via Nomentana, 183; di conseguenza tutti i rapporti inerenti i contratti oggetto della presente gara saranno gestiti, per conto di Sogei Spa dal broker.

Classificazione del documento: Consip Public



Agli effetti dei termini fissati dalle condizioni di assicurazione, ogni comunicazione fatta dal Broker nel nome e per conto del Contraente/Assicurato all'Assicuratore si intenderà come fatta dal Contraente /Assicurato stesso. Parimenti ogni comunicazione fatta dall'Assicuratore al Broker si intenderà come fatta dall'Assicuratore stessa al Contraente/Assicurato.

Si precisa che per la presente polizza i pagamenti dei premi avverranno direttamente a favore dell'Assicuratore e nei termini stabili all'art. 2.20 "Pagamento del premio". Qualora, previa comunicazione da parte del Contraente/Assicurato all'Assicuratore, il pagamento del premio avvenisse tramite il Broker, l'Assicuratore dichiara che quest'ultimo è autorizzato ad incassare i premi o le rate di premio, con effetto liberatorio nei confronti dell'Assicuratore stessa. Pertanto, il pagamento del premio eseguito in buona fede dal Contraente al broker si considera come effettuato direttamente all'Assicuratore.

L'Assicuratore dovrà pertanto comunicare il nominativo di un Referente del Servizio, dipendente dell'Assicuratore, che avrà il compito di interfacciarsi e collaborare con il Broker, e del quale devono essere indicati i recapiti per il reperimento.

< in caso di aggiudicazione ai sottoscrittori Lloyd's di Londra: Fermo restando quanto espresso nei punti che precedono, i sottoscrittori Lloyd's di Londra dovranno indicare il loro corrispondente/coverholder gestore e responsabile delle comunicazioni relative al contratto sottoscritto da e per verso i Lloyd's di Londra stessi.

Pertanto:

- a) ogni comunicazione effettuata al Corrispondente/Coverholder dei Lloyd's si considererà come effettuata ai Lloyd's;*
- b) ogni comunicazione effettuata dal Corrispondente/Coverholder dei Lloyd's si considererà come effettuata dalla Società.*

Si precisa inoltre che, con riferimento all'art. 118 del D.Lgs. 209/2005 ed all'art. 55 del Regolamento ISVAP n. 05/2006, il Corrispondente/Coverholder dei Lloyd's è autorizzato ad incassare i premi ed i Lloyd's di Londra riconosceranno l'efficacia liberatoria, anche a termini dell'art.1901 c.c., del pagamento così effettuato. Ai fini della copertura assicurativa farà fede la data di pagamento del premio effettuato dal Contraente al Corrispondente/Coverholder dei Lloyd's.>

B) Remunerazione del Broker e premio di polizza

La remunerazione del broker è posta per intero a carico della Contraente, nella misura corrispondente alle condizioni stabilite nel contratto di "Servizi di intermediazione e consulenza assicurativa per Sogei S.p.A." n° NRXM 190194 del 01/09/2019. In conseguenza di ciò:

- nessun ulteriore compenso è pertanto dovuto al broker da parte dell'Assicuratore.
- L'Assicuratore/e aggiudicataria si impegna/no a non includere nei caricamenti del premio stabilito in polizza commissioni od emolumenti, inerenti il presente contratto, riguardanti qualunque

Classificazione del documento: Consip Public



intermediario, in qualunque forma o modo, costituendo, in caso contrario, un aggravamento dei costi della copertura assicurativa.

- A tal proposito, con l'apposizione della sottoscrizione della polizza, di eventuali appendici e/o quietanze di pagamento, l'Assicuratore certifica e garantisce al Contraente che, in relazione al presente contratto, nessuna erogazione, mediante pagamento in denaro o conferimento di qualunque altra utilità, è stata riconosciuta o promessa, né direttamente, né indirettamente o attraverso terzi, al broker incaricato od a Società o persone ad esso collegate, né ad altri intermediari.

La mancata ottemperanza a quanto disposto dalla presente condizione può comportare la risoluzione del contratto ed il risarcimento degli eventuali danni fatta salva ogni eventuale altra conseguenza a sensi di legge.

2.19 Coassicurazione e delega

Qualora l'assicurazione fosse ripartita per quote determinate tra Società assicuratrici ai sensi dell'art. 1911 del c.c. le stesse devono essere indicate nel riparto allegato alla Polizza.

La Spettabile, all'uopo designata Coassicuratrice Delegataria, dichiara di aver ricevuto mandato dalle coassicuratrici indicate nel riparto a:

- firmare la Polizza e gli atti sopraindicati anche in loro nome e per conto e ciò vale anche per il presente atto,
- incassare i premi dell'Assicurazione e pagare gli indennizzi,
- ricevere e inviare ogni comunicazione relativa all'Assicurazione, ivi incluse quelle relative a proroghe e recesso,

In nome proprio e per conto delle Coassicuratrici con applicazione di un regime di responsabilità solidale tra tutte le coassicuratrici in deroga all'art. 1911 c.c. anche relativamente al pagamento dell'indennizzo.

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

2.20 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

Il premio dell'Assicurazione viene corrisposto dal Contraente con applicazione di una rateazione annuale alle seguenti scadenze:

- 31/12 di ciascuna annualità.

Il Contraente è tenuto a pagare il premio dell'assicurazione stabilito nella polizza, con applicazione a ciascuna delle rispettive scadenze, anche in caso di rinnovo o proroga, di una mora di 60 giorni. Pertanto, l'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, se la prima rata di premio è stata pagata entro i 60 giorni successivi.

Classificazione del documento: Consip Public



Se il Contraente, entro il termine di mora, non paga il premio o la prima rata di premio, i premi successivi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 C.C.).

I premi potranno essere pagati all'Assicuratore anche per il tramite del broker.

Il premio annuo lordo è convenuto in misura fissa come segue:

€.

Ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973 la Società da atto che:

- a) l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto;
- b) il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti dell'Assicuratore stesso.

2.21 Disciplina dell'appalto

Costituiscono parte integrante e sostanziale della presente polizza tutti i documenti di gara relativi all'aggiudicazione del presente appalto, ancorché non allegati.

2.22 Clausole vessatorie

L'indicazione delle clausole che necessitano della specifica approvazione per iscritto ex artt. 1341 e 1342 del c.c. è a carico dell'Assicuratore offerente, che dovrà provvedervi entro e non oltre la data di effetto della polizza.

Ad ogni effetto di legge, nonché ai sensi dell'art. 1341 del Codice Civile, il Contraente e la Società dichiarano di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Norme che regolano l'Assicurazione in Generale:

Art.....

Art.....

Art.....

Art.....

Art.....

Art.....

2.23 Misure Restrittive - Sanctions Limitations Exclusion Clause

Nessun Assicuratore è tenuto a fornire la copertura, e nessun Assicuratore è tenuto a prestare beneficio conseguente o a pagare alcuna pretesa, nella misura in cui la fornitura di tale copertura, la prestazione di tali benefici o il pagamento di tale pretesa possa esporre l'Assicuratore stesso a

Classificazione del documento: Consip Public



qualsivoglia sanzione, divieto o restrizione ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite ovvero sanzioni economiche o commerciali, legislative o regolamentari dell'Unione Europea, dell'Area Economica Europea, degli Stati Uniti d'America, del Regno Unito e/o di qualunque altra legge nazionale applicabile in materia di sanzioni economiche o commerciali e/o embargo internazionale.

2.24 Fatto noto

Per fatti noti si intendono situazioni o circostanze per le quali, antecedentemente alla stipula del contratto, la **Contraente** ha ricevuto formale **Richiesta di risarcimento** o ha avuto formale conoscenza dell'evento dannoso, si applicano le disposizioni dell'art. 3.2.2. (Conoscenza pregressa e scoperta).

In ogni caso, le situazioni o circostanze di cui la **Contraente** ha avuto formale conoscenza dopo la presentazione dell'offerta non possono comportare la revisione del prezzo offerto dai concorrenti in sede di gara.

2.25 Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla l. n°. 136/2010

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, la Società si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente documento, si conviene che la Sogei, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa con raccomandata a/r qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136.

3La Società, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, secondo periodo della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.

La Società, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione alla Contraente e la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede la Sogei.

La Società, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.

Sogei verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi

Classificazione del documento: Consip Public



finanziari di cui alla surrichiamata Legge. Con riferimento ai contratti di subfornitura, la Società si obbliga a trasmettere alla Contraente, oltre alle informazioni sui sub-contratti di cui all'art. 105, comma 2, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto, sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge, restando inteso che la Sogei, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla presenza di quanto attestato, richiedendo all'uopo la produzione degli eventuali sub-contratti stipulati, e, di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.

La Società è tenuta a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.

Ai sensi della Determinazione dell'AVCP (ora A.N.AC.) n. 10 del 22 dicembre 2010, la Società, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i, nonché ad anticipare i pagamenti alla Società mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i della medesima, riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.

2.26 Trattamento dei dati

La Società dichiara di aver ricevuto prima della sottoscrizione del presente Contratto le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "Regolamento UE"), circa il trattamento dei dati personali, conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del Contratto stessa e di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa. Tale informativa è contenuta nell'ambito del Disciplinare di gara al paragrafo 24, che deve intendersi in quest'ambito integralmente trascritto.

La Sogei tratta i dati forniti dalla Società, ai fini della stipula del Contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Tutti i dati acquisiti dalla Sogei potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.

Con la sottoscrizione del Contratto, la Società, in persona del legale rappresentante pro-tempore o di procuratore in grado di impegnare sullo specifico tema l'azienda, acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito e si impegna ad adempiere agli obblighi di rilascio dell'informativa e di richiesta del consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione del contratto, per le finalità descritte nel Disciplinare di gara e sopra richiamate.

Classificazione del documento: Consip Public



La Società prende atto ed acconsente che la ragione sociale dell'operatore economico ed il prezzo di aggiudicazione siano pubblicati e diffusi tramite il sito internet della Consip e della Committente Sogei. Inoltre, le informazioni e i dati inerenti la partecipazione all'iniziativa di gara, nei limiti e in applicazione dei principi e delle disposizioni in materia di dati pubblici e riutilizzo delle informazioni del settore pubblico (D. Lgs. 36/2006 e artt. 52 e 68, comma 3, del D.Lgs. 82/2015), potranno essere utilizzati dalla Sogei, anche in forma aggregata, per essere messi a disposizione del Ministero dell'economia e delle finanze o di altre pubbliche amministrazioni, persone fisiche e giuridiche, anche come dati di tipo aperto in ragione della normativa sul riuso dei dati pubblici. Oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b e comma 32 L. 190/2012; art. 35 D. Lgs. n. 33/2012; nonché art. 29 D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i.), la Società prende atto ed acconsente a che i dati e/o la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi tramite il sito internet di Consip e della Committente Sogei nella sezione relativa alla trasparenza.

Con la sottoscrizione del contratto la Società si obbliga ad adottare le misure di sicurezza di natura fisica, logica, tecnica e organizzativa idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, ivi comprese quelle specificate nel Contratto, unitamente ai suoi Allegati.

In ragione dell'oggetto del Contratto, ove la Società sia chiamato ad eseguire attività di trattamento di dati personali, lo stesso sarà nominato "Responsabile del trattamento" dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE; a tal fine, esso si impegna ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della normativa nazionale vigente in materia di trattamento dei dati personali (ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali) e di quanto disposto dall'art. 5 del Regolamento UE, limitandosi ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.

La Società, qualora venga nominato responsabile del trattamento, si impegna a tenere un Registro del trattamento conforme a quanto stabilito dall'art. 30 del GDPR e a renderlo tempestivamente consultabile dal Titolare del trattamento.

La Società prende atto che la Sogei potrà operare verifiche periodiche, ispezioni e audit, anche tramite soggetti terzi autorizzati dalla Sogei, volti a riscontrare l'applicazione e l'adeguatezza delle misure di sicurezza dei dati personali applicate.

Nel caso in cui la Società violi gli obblighi previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, o agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni impartitegli dal Titolare, oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento, risponderà integralmente del danno cagionato agli "interessati". In tal caso, la Sogei potrà risolvere il contratto ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.



La Società si impegna ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e riservatezza e a farle osservare ai propri dipendenti e collaboratori che, opportunamente istruiti, saranno autorizzati trattamento dei Dati personali.

In conformità a quanto previsto dal Regolamento UE/2016/679, la Società dovrà garantire che i dati personali oggetto di trattamento, verranno gestiti nell'ambito dell'UE e che non sarà effettuato alcun trasferimento degli stessi verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale al di fuori dell'UE o dello Spazio Economico Europeo, fatta eccezione dei paesi/territori/organizzazioni coperti da una decisione di adeguatezza resa dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 45 Regolamento UE/2016/679 o da altre garanzie adeguate di cui agli artt. 46 e ss. del Regolamento stesso (es. utilizzo delle norme vincolanti d'impresa Binding Corporate Rules - BCR). Al di fuori delle predette eccezioni, il Fornitore dovrà garantire che le eventuali piattaforme/server su cui transitino i suddetti dati abbiano sede nell'UE e che qualunque replica dei dati non sia trasmessa al di fuori della UE o dello Spazio Economico Europeo.

Nel caso di servizi di assistenza/manutenzione da remoto il cui espletamento implichi comunque il trasferimento al di fuori dell'UE di tracciati di dati connessi al servizio stesso, gli eventuali dati personali contenuti nel tracciato devono essere opportunamente anonimizzati a cura della Società.

Nel caso in cui all'esito di eventuali verifiche, ispezioni e audit effettuati dalla Contraente in qualità di Titolare del trattamento, dovessero risultare trasferimenti di dati extra-UE in assenza delle adeguate garanzie di cui sopra, la Sogei diffiderà il Responsabile del trattamento all'immediata interruzione del trasferimento di dati non autorizzato. In caso di mancato adeguamento a seguito della diffida, resa anche ai sensi dell'art. 1454 cc, la Sogei ne darà comunicazione al Garante della Privacy e potrà, in ragione della gravità della condotta del Fornitore e fatta salva la possibilità di fissare un ulteriore termine per l'adempimento, risolvere il contratto ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.

2.27 Obblighi relativi al codice etico e al piano di prevenzione della corruzione

La Società prende atto che il MOG Sogei è costituito da: (i) Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs 231/2001, (ii) Piano di prevenzione della corruzione ex L. 190/2012 e si impegna a conoscere e rispettare quanto da essi disposto e rinvenibile sul sito **www.sogei.it**, nella sezione Società trasparente - altri contenuti - Prevenzione della corruzione con riferimento alla L. 190/2012 e nella sezione Società Trasparente - Disposizioni generali – Atti generali per quanto attiene al D.Lgs. 231/2001

La Società si impegna a conoscere e rispettare il Codice Etico Sogei rinvenibile sul sito **www.sogei.it**, nella sezione Società Trasparente – Disposizioni generali – Atti generali.

La Società, inoltre, si impegna a conoscere e rispettare la parte relativa alle "Aree a rischio reato ex D.Lgs. n. 231/2001" che verrà messa a sua disposizione contestualmente alla documentazione contrattuale.

Classificazione del documento: Consip Public



La Società, per effetto della sottoscrizione del presente contratto, si impegna: (i) ad operare nel rispetto dei principi e delle previsioni di cui al D.Lgs. 231/2001; (ii) a non tenere alcun comportamento, non porre in essere alcun atto od omissione e non dare origine ad alcun fatto da cui possa derivare una responsabilità ai sensi del D.Lgs. 231/2001; (iii) ad uniformarsi alle previsioni contenute nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla Sogei, ai sensi del D.Lgs. 231/2001; (iv) ad operare nel rispetto del Codice Etico e del Piano di Prevenzione della Corruzione ex L. 190/2012 adottati da Sogei. In particolare, si precisa che gli obblighi in materia di riservatezza di cui al Codice Etico verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con la Sogei e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

Inoltre, la Società dichiara che: (v) non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del contratto e di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le Imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso.

La Società si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente contratto rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

La Società, per effetto della sottoscrizione del presente contratto, si impegna ad indicare i soggetti obbligati per i quali si assume la garanzia del rispetto delle leggi applicabili, e in particolare delle Leggi anticorruzione e del Codice Etico.

In caso di inadempimento da parte dell'Impresa agli obblighi di cui ai precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, la Contraente ha la facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

2.28 Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (ovvero consegnata anche a mano) od altro mezzo (pec, telefax o simili, inclusa posta elettronica) indirizzata alla Società oppure al Broker, al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza, qualora presente.

2.29 Oneri fiscali e spese contrattuali

Sono a carico della Società tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ivi comprese quelle previste dalla normativa vigente relative all'imposta di bollo.

Laddove la registrazione sia operata da Sogei, quest'ultima comunica alla Società l'importo anticipato e il conto corrente sul quale la Società si impegna a versare, entro dieci giorni, l'importo anticipato. L'attestazione del versamento deve essere prodotta alla Sogei entro venti giorni dalla data in cui è effettuato. In caso di ritardo l'importo è aumentato degli interessi legali a decorrere dalla data di scadenza del suddetto termine fino alla data di effettivo versamento.

Classificazione del documento: Consip Public



Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

2.30 Garanzia Definitiva

La Società ha prestato garanzia definitiva che copre le obbligazioni assunte con il presente contratto, il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle stesse obbligazioni, nonché il rimborso delle somme pagate in più alla Società rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso la Società, nonché le obbligazioni assunte con il Patto di integrità.

La Sogei ha inoltre il diritto di valersi della garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo garantito: i) per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore; ii) per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal Fornitore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene eseguito il contratto ed addetti all'esecuzione dell'appalto.

In particolare, la Sogei ha diritto di valersi direttamente della garanzia per l'applicazione delle penali, nonché per la soddisfazione degli obblighi come espressi puntualmente nell'ambito del presente contratto.

La Sogei ha diritto di incamerare la garanzia, in tutto o in parte, per i danni che essa affermi di aver subito, senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti dell'Impresa per la rifusione dell'ulteriore danno eventualmente eccedente la somma incamerata.

La garanzia prevede espressamente la rinuncia della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta.

La Società si impegna a tenere valida ed efficace la garanzia, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata del presente contratto e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte in virtù del presente contratto, pena la risoluzione di diritto del medesimo.

La Sogei può richiedere alla Società la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta; in caso di inottemperanza, la Contraente consegnerà la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti alla Società.

La garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione contrattuale, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito, secondo quanto stabilito dall'art. 103, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016, previa deduzione di crediti della Sogei verso la Società e subordinatamente alla preventiva consegna, da parte della Società all'Istituto garante, di un documento, in originale o copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione delle prestazioni contrattuali. Tale documento è emesso periodicamente dalla Sogei in ragione delle verifiche di conformità svolte. La Società dovrà inviare per conoscenza alla Sogei la comunicazione che invia al

Classificazione del documento: Consip Public



Garante ai fini dello svincolo. Il Garante dovrà comunicare alla Contraente il valore dello svincolo. La Sogei si riserva di verificare la correttezza degli importi svincolati e di chiedere alla Società ed al Garante in caso di errore un'integrazione.

L'ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità attestante la corretta esecuzione dell'appalto.

Resta fermo tutto quanto previsto dall'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016.

2.31 Divieto di cessione del contratto e cessione del credito

È fatto divieto alla Società di cedere, a qualsiasi titolo, il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lett. d), del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

La Società può cedere a terzi i crediti derivanti allo stesso dal presente contratto, nelle modalità espresse dall'art. 106, comma 13, D. Lgs. 50/2016. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Contraente. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991.

È fatto, altresì, divieto alla Società di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.

In caso di inadempimento da parte della Società ai suddetti obblighi, la Contraente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.

Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

2.32 Subappalto

< se il subappalto è previsto, inserire:

La Società, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta e conformemente a quanto di seguito stabilito, si è riservata di affidare in subappalto, l'esecuzione delle seguenti prestazioni:
_____ per una quota pari al _____ (%) dell'importo contrattuale.

La Società si impegna a depositare presso la Sogei, almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto: i) l'originale o la copia autentica del contratto di subappalto che deve indicare puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici; ii) dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti richiesti dal Bando di gara, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate, ivi inclusi i requisiti di ordine generale di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016; iii) dichiarazione dell'appaltatore relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell'art. 2359 c.c. con il subappaltatore; se del caso, v) documentazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione/certificazione prescritti dal D. Lgs. n. 50/2016 per l'esecuzione delle attività affidate.

In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine all'uopo previsto, la Contraente procederà a richiedere alla Società l'integrazione della suddetta documentazione. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione comporta l'interruzione del termine per la definizione

Classificazione del documento: Consip Public



del procedimento di autorizzazione del sub-appalto, che ricomincerà a decorrere dal completamento della documentazione.

I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del presente contratto, i requisiti richiesti per il rilascio dell'autorizzazione al subappalto. In caso di perdita dei detti requisiti la Contraente revocherà l'autorizzazione.

La Società qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di qualificazione o le certificazioni deve acquisire una autorizzazione integrativa.

Ai sensi dell'art. 105, comma 4, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. non sarà autorizzato il subappalto ad un operatore economico che abbia partecipato alla procedura di affidamento del contratto per lo specifico Lotto.

Per le prestazioni affidate in subappalto:

i) devono essere praticati gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, fermo il ribasso eventualmente pattuito, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto;

ii) devono essere corrisposti i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso.

La Contraente, sentito il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione degli obblighi di cui al presente comma. La Società è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'Impresa, la quale rimane l'unica e sola responsabile nei confronti della SOGEI, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.

La Società è responsabile in via esclusiva nei confronti della Contraente dei danni che dovessero derivare alla Amministrazione, alla Contraente o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività. In particolare, la si impegna a manlevare e tenere indenne la Contraente da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari derivanti da qualsiasi perdita, danno, responsabilità, costo o spesa che possano originarsi da eventuali violazioni del Regolamento 679/2016.

La Società è responsabile in solido dell'osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni da parte del subappaltatore nei confronti dei suoi dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. La Società trasmette alla Contraente prima dell'inizio delle prestazioni la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente,

Classificazione del documento: Consip Public



assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano della sicurezza di cui al D. Lgs. n. 81/2008. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo a tutti i subappaltatori.

La Società è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. n. 276/2003, ad eccezione del caso in cui ricorrano le fattispecie di cui all'art. 105, comma 13, lett. a) e c), del D. Lgs. n. 50/2016.

La Contraente si impegna a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016.

Trova applicazione l'art. 105, comma 13, del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i. al ricorrere dei prescritti presupposti. Ove tale previsione non sia applicata, e salvo diversa indicazione del direttore dell'esecuzione, l'Impresa si obbliga a trasmettere alla Contraente entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti del subappaltatore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposte al subappaltatore.

L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

In caso di inadempimento da parte della Società agli obblighi di cui ai precedenti commi, la Contraente può risolvere il Contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, la Società si obbliga a comunicare alla Contraente il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto delle prestazioni affidate.

La Società si impegna a comunicare alla Contraente, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione del contratto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

Non costituiscono subappalto le fattispecie di cui al comma 3 dell'art. 105 del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Nel caso in cui l'Impresa intenda ricorrere alle prestazioni di soggetti terzi in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura gli stessi devono essere stati sottoscritti in epoca anteriore all'indizione della procedura finalizzata all'aggiudicazione del contratto e devono essere consegnati alla SOGEI prima o contestualmente alla sottoscrizione del Contratto.

Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 ad eccezione delle disposizioni dei commi 2 e 14 afferenti rispettivamente alla quota di prestazioni subappaltabili e al ribasso massimo consentito rispetto ai prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione che, a seguito della sentenza C-63/18, della Corte di Giustizia Europea del 26/09/2019 e C-402/18 del 27/11/2019, non trovano applicazione.

Classificazione del documento: Consip Public



Restano fermi tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973 nonché dai successivi regolamenti.

La Contraente provvederà a comunicare al Casellario Informatico le informazioni di cui alla Determinazione dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora A.N.AC) n. 1 del 10/01/2008. >

< ...ovvero, in alternativa, se il subappalto non è previsto, inserire:

La Società, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l'esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni contrattuali. >

2.33 Incompatibilità

La Società dichiara espressamente ed irrevocabilmente che la conclusione del contratto assicurativo avviene nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 53, comma 16 ter, del D. Lgs. n. 165/2001. Qualora non risultasse conforme al vero la dichiarazione resa, la Società prende atto e accetta che si applicheranno le conseguenze previste dalla predetta normativa.

<eventuale: se al momento della stipula è pendente un giudizio nel cui ambito non è stata disposta o inibita la stipulazione del contratto inserire il seguente articolo:

2.34 Pendenza di ricorso giurisdizionale nel cui ambito non è stata disposta o inibita la stipula del contratto

In virtù della stipula in pendenza del/i ricorso/e giurisdizionale/i in premessa, e in conseguenza della relativa sentenza, nonché di ogni altro eventuale e futuro provvedimento giurisdizionale e/o amministrativo relativo a ulteriori e diversi giudizi o procedimenti di qualsivoglia natura che dovessero essere instaurati da chicchessia - dovesse essere imposto il riesame e/o l'annullamento, anche in autotutela, dell'aggiudicazione definitiva e/o della gara e da ciò scaturisse qualsiasi tipo di invalidità e/o perdita di efficacia del contratto, la Società con la sottoscrizione del contratto espressamente rinuncia, ora per allora, irrevocabilmente ed a titolo definitivo, a proporre successive azioni e/o eccezioni volte ad ottenere un risarcimento del danno nei confronti della stazione appaltante. Restano salvi ed impregiudicati i diritti della Società all'impugnativa dei provvedimenti giudiziali e/o amministrativi che lo vedessero soccombente nei procedimenti giudiziari di cui sopra. >

SEZIONE 3 – CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Tutte le Garanzie sono prestate esclusivamente in relazione a **Richieste di risarcimento** avanzate per la prima volta da terzi durante il **Periodo di validità della polizza** e tempestivamente comunicate per iscritto all'**Assicuratore** nei termini previsti dalla presente polizza (formula *claims made*). In corrispettivo del premio convenuto e sulla base delle dichiarazioni, dei documenti e delle informazioni

Classificazione del documento: Consip Public



tutti contenuti nella **Proposta** o ad essa allegati o comunque forniti dal **Contraente** all'**Assicuratore** e formanti parte integrante della presente polizza, l'**Assicuratore** si obbliga a tenere indenne:

3.1 Responsabilità degli Amministratori

- (i) la **Persona assicurata** da qualsiasi **Perdita pecuniaria** che questa sia obbligata a pagare a terzi, quale civilmente responsabile, a seguito di una **Richiesta di risarcimento** presentata nei confronti di tale **Persona assicurata** per qualsiasi **Atto illecito**;
- (ii) l'**Amministratore di Ente esterno** da qualsiasi **Perdita pecuniaria** che questi sia obbligato a pagare a terzi, quale civilmente responsabile, a seguito di una **Richiesta di risarcimento** presentata nei confronti di tale **Amministratore di Ente esterno** per qualsiasi **Atto illecito**.

La presente garanzia opera solo per l'importo eccedente l'indennizzo corrisposto dall'**Ente esterno** ed il massimale dell'eventuale polizza di assicurazione della responsabilità civile degli amministratori emessa in favore dell'**Ente esterno** o dei suoi amministratori (o dei loro equivalenti in altri ordinamenti giuridici);

Si precisa che, in applicazione dell'art. 1900 cc, le garanzie (i) e (ii) non operano con riferimento ai sinistri causati con colpa grave dell'Assicurato stesso.

3.2 Garanzie di rimborso per la Società

- (i) la **Società**, nei limiti dell'indennizzo da questa corrisposto alla **Persona assicurata**, da qualunque **Perdita pecuniaria** sopportata in conseguenza di una **Richiesta di risarcimento** presentata da terzi nei confronti di una **Persona assicurata** per qualsiasi **Atto illecito**;
- (ii) la **Società**, nei limiti dell'indennizzo da questa corrisposto all'**Amministratore di Ente esterno**, da qualunque **Perdita pecuniaria** sopportata in conseguenza di una **Richiesta di risarcimento** presentata da terzi nei confronti di un **Amministratore di Ente esterno** per qualsiasi **Atto illecito**.

3.3 Garanzia degli Amministratori non esecutivi

L'Assicuratore si obbliga a tenere indenne qualsiasi **Amministratore non esecutivo** da qualsiasi **Perdita pecuniaria** che questi sia obbligato a pagare a terzi, quale civilmente responsabile, a seguito di una **Richiesta di risarcimento** presentata nei suoi confronti per qualsiasi **Atto illecito**.

3.4 Spese per Resistere a procedimenti di restrizione alla proprietà o libertà personali

Nella misura in cui ciò è consentito dalla legge e comunque nel limite di quanto dovuto a tale titolo in forza dell'Articolo 1917 del codice civile - 25% (venticinque per cento) del **Massimale**. L'**Assicuratore**, previo consenso scritto, si obbliga a tenere indenne la **Persona assicurata** da tutte le **Spese per Resistere a procedimenti di restrizione alla proprietà o libertà personali**.



3.5 Spese per cauzione

L'Assicuratore si obbliga a tenere indenne la **Persona assicurata** dalle **Spese per cauzione** sostenute da parte della **Persona assicurata** nel corso del **Periodo di validità della polizza** in conseguenza di una **Richiesta di risarcimento** in garanzia.

3.6 Spese di emergenza

Se in considerazione dell'urgenza non risulti possibile ottenere il previo consenso scritto dell'Assicuratore con riguardo alle **Spese di difesa** riferite a qualsiasi **Richiesta di risarcimento** in garanzia, l'Assicuratore approverà retroattivamente tali **Spese di difesa** sino alla concorrenza del **Sottolimito** indicato al punto 4(c) del Frontespizio.

3.7 Legale interno

L'Assicuratore si obbliga a tenere indenne ogni **Legale interno** della **Società** da qualsiasi **Perdita pecuniaria** che questi sia obbligato a pagare a terzi, quale civilmente responsabile, a seguito di una **Richiesta di risarcimento** presentata nei confronti di tale **Legale interno** ma solo per quegli **Atti illeciti** commessi nell'esercizio delle sue specifiche funzioni presso la **Società**.

3.8 Spese per estradizione

L'Assicuratore si obbliga a tenere indenne la **Persona assicurata** dalle **Spese per estradizione** derivanti da o conseguenti a qualsiasi procedimento instaurato nei confronti della **Persona assicurata** durante il **Periodo di validità della polizza** ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di estradizione.

3.9 Spese per la partecipazione all'Investigazione

L'Assicuratore si obbliga a tenere indenne la **Persona assicurata** da tutte le **Spese per la partecipazione all'Investigazione** che questa dovrà sostenere, previo consenso scritto dell'Assicuratore, in relazione alla preparazione per la partecipazione ad una **Investigazione**.

3.10 Spese di gestione della crisi con l'Autorità

In aggiunta alle **Spese per la partecipazione all'Investigazione**, l'Assicuratore si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, previa verifica di congruità e sino alla concorrenza del **Sottolimito** indicato al punto 4(a) del Frontespizio, dalle **Spese di gestione della crisi con l'Autorità** a fronte dell'occorrenza di un **Evento critico nei rapporti con l'Autorità** che non rientri nella definizione di **Richiesta di risarcimento** o **Investigazione**.

3.11 Spese per mitigare il danno alla reputazione

Previo verifica di congruità, l'Assicuratore terrà indenne la **Persona assicurata** dalle **Spese per mitigare il danno alla reputazione** che siano conseguenza diretta di una **Richiesta di risarcimento** garantita dalla presente polizza.



SEZIONE 3.1 – Estensioni

3.1.1 Periodo di osservazione

In caso di mancato rinnovo o sostituzione della presente polizza con altra polizza di assicurazione della responsabilità civile degli amministratori (cd. D&O), il **Contraente** avrà diritto ad un **Periodo di osservazione** automatico e gratuito di 60 (sessanta) giorni e potrà altresì avvalersi, previa richiesta scritta e previo pagamento del relativo premio addizionale non rimborsabile, del **Periodo di osservazione** indicato al punto 7 del Frontespizio entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla scadenza del **Periodo di validità della polizza**.

Il **Contraente** non avrà diritto ad alcun **Periodo di osservazione** qualora abbia luogo un'**Operazione**, né qualora la presente polizza abbia cessato di produrre effetti, anche temporaneamente, a causa del mancato pagamento del premio.

Non è ammesso il recesso dal **Periodo di osservazione**.

3.1.2 Periodo di osservazione "Lifetime" per le Persone assicurate cessate dalla carica

Ciascuna **Persona Assicurata** che si sia dimessa o sia andata in pensione, avrà diritto ad un **Periodo di Osservazione** di durata illimitata, senza obbligo di pagamento di alcun premio nel caso in cui, per ragioni diverse da un'**Operazione**: i) la presente polizza non sia stata rinnovata, né sostituita da altra polizza di responsabilità civile degli amministratori (cd. D&O); oppure ii) nel caso in cui la presente polizza **sia stata** rinnovata o sostituita da altra polizza di assicurazione della responsabilità civile degli amministratori (cd. D&O) **solo se** tale altra polizza di assicurazione **non** fornisca un periodo di osservazione della durata di almeno 2190 (duemila centonovanta) giorni.

3.1.3 Nuove Controllate

La definizione di società **Controllata** sarà automaticamente estesa alla nuova controllata che venga acquisita successivamente alla data di decorrenza della polizza a meno che:

- (i) la società o una sua controllata:
 - a) abbia strumenti finanziari quotati o negoziati su mercati (ivi compresi i mercati over-the counter) negli Stati Uniti;
 - b) sia registrata o costituita negli Stati Uniti d'America; e, alla data di decorrenza della polizza, abbia un totale attivo superiore al 30% (trenta per cento) del totale attivo consolidato della società.
- (ii) la società o una sua controllata abbia strumenti finanziari quotati o negoziati su mercati (ivi compresi i mercati *over-the-counter*) negli Stati Uniti d'America.

In ogni caso, le società di nuova acquisizione di cui ai punti (i) e (ii) che precedono saranno considerati **Assicurati** ai sensi della presente polizza per un periodo equivalente al maggiore tra:

- a) sessanta (60) giorni dalla data in cui tale società è stata acquisita dal **Contraente**; o

Classificazione del documento: Consip Public



- b) novanta (90) giorni dalla data in cui la **Società** ha comunicato la futura acquisizione di tale società, a condizione che il **Contraente** comunichi, non appena possibile, per iscritto all'**Assicuratore** l'avvenuta acquisizione di tale società prima della fine del periodo indicato *sub a)* o *b)* o oppure prima della scadenza del **Periodo di validità della polizza**, se precedente.

Su richiesta del **Contraente**, l'**Assicuratore** potrà discrezionalmente estendere la copertura assicurativa per un **periodo maggiore** di quello indicato *sub a)* o *b)* a condizione che il **Contraente** fornisca all'**Assicuratore** tutta la documentazione richiesta e necessaria alla valutazione del rischio in relazione a tale nuova acquisizione e accetti il premio addizionale e/o le modifiche alle disposizioni della presente polizza proposti dall'**Assicuratore**. In ogni caso, qualsiasi modifica alle disposizioni della presente polizza opererà soltanto dopo la scadenza del periodo indicato *sub a)* o *b)*.

3.1.4 Costi di mitigazione delle circostanze/richieste di risarcimento

Sino alla concorrenza del Sottolimito di EUR 250.000,00, l'**Assicuratore** pagherà i Costi di Mitigazione sostenuti da una Persona Assicurata, con il preventivo consenso scritto dell'**Assicuratore**, per mitigare/evitare il rischio di una Richiesta di Risarcimento o potenziale rischio che venga presentata una Richiesta di Risarcimento nei confronti di una Persona Assicurata a seguito della scoperta da parte di quest'ultimo di un Atto illecito, a condizione che:

- (i) sia stata presentata notifica all'**Assicuratore** in merito alle circostanze rilevanti, in conformità alla Sezione 4 – Gestione dei sinistri; e
- (ii) se le circostanze notificate in conformità al precedente punto (i) dessero origine a una Richiesta di Risarcimento, tale Richiesta di Risarcimento porterebbe a una responsabilità civile manageriale, non esclusa dalla presente polizza, della Persona Assicurata verso il potenziale attore colpito da tale Atto illecito.

La responsabilità dell'**Assicuratore** ai sensi della presente estensione non sarà superiore alla responsabilità che sarebbe esistita ai sensi della presente polizza se la Richiesta di Risarcimento fosse stata presentata nei confronti della Persona Assicurata dal potenziale attore.

Tale Sottolimito è compreso nel Massimale aggregato e non in aggiunta ad esso.

SEZIONE 3.2 – Esclusioni

L'**Assicuratore** non sarà tenuto al pagamento di alcuna Garanzia o Estensione in relazione a **Perdite pecuniarie** per:

3.2.1 Condotte dolose

Guadagno, profitto o vantaggio al quale un **Assicurato** non abbia diritto ai sensi di legge; oppure condotta penalmente rilevante, disonesta, fraudolenta o premeditata o altra condotta in violazione consapevole e intenzionale della legge, dei regolamenti o di altre fonti normative.

Classificazione del documento: Consip Public



La presente esclusione troverà applicazione soltanto qualora tali circostanze siano state accertate con sentenza definitiva a seguito di qualsiasi procedimento civile, penale, amministrativo, arbitrale o disciplinare o indagine ufficiale, ovvero a seguito di confessione da parte dell'**Assicurato** in qualsiasi forma, sia essa scritta o orale, ed in qualsiasi sede, sia essa giudiziale o stragiudiziale.

Nessun **Atto illecito** commesso da un **Assicurato** potrà essere imputato a qualsiasi altra **Persona assicurata** al fine di determinare l'applicabilità dell'esclusione di cui al presente Paragrafo 3.2.1.

3.2.2 Conoscenza pregressa e scoperta

- (i) **Richiesta di risarcimento** o circostanza della quale sia già stato dato avviso, anche in via meramente cautelativa, nella vigenza di una polizza di cui la presente polizza costituisca rinnovo o sostituzione o a cui la presente polizza abbia comunque fatto seguito nel tempo. In ogni caso, la presente Esclusione non sarà applicabile nel caso in cui l'**Assicuratore** non abbia accettato tale avviso, anche cautelativo, quale valida comunicazione ai sensi di polizza e la copertura assicurativa sia stata fornita in modo continuativo dall'**Assicuratore** stesso a partire dalla data di decorrenza di tale precedente polizza sino alla scadenza del **Periodo di validità della polizza**;
- (ii) controversia pendente e antecedente rispetto alla **Data di continuità**, nonché qualsiasi controversia che concerna o derivi dagli stessi fatti, o da fatti sostanzialmente analoghi a quelli che avrebbero potuto essere dedotti in una controversia pendente e antecedente rispetto alla **Data di continuità**. Ai fini della presente Esclusione, per controversia si intendono, a titolo esemplificativo, i procedimenti civili, penali, arbitrali ed amministrativi, le investigazioni, le indagini e le ispezioni ufficiali, nonché ogni altro analogo procedimento.

3.2.3 Danno alla persona/danno a cose

- (i) lesione all'integrità psicofisica, infortunio, malattia, stress emotivo o mentale, infermità o morte di qualsiasi persona; nonché
- (ii) perdita, distruzione o danneggiamento di qualunque bene materiale, ivi incluso l'ambiente, dovuto a qualsiasi causa, ivi compresa la sua perdita d'uso.

Tuttavia, la presente esclusione non si applica a:

- a) **Richieste di risarcimento** per danno da stress emotivo dovuto ad un **Atto illecito relativo al rapporto di lavoro**;
- b) **Spese di difesa** sostenute dalla **Persona assicurata** in relazione a **Richieste di risarcimento** relative a danno alla persona o a cose e sino alla concorrenza del **Sottolimito** indicato al punto 4 (b) del Frontespizio;
- c) **Spese di difesa** sostenute dalla **Persona assicurata** in relazione ad un procedimento penale nei confronti di tale **Persona assicurata** per **Omicidio colposo o preterintenzionale**;
- d) **Spese di difesa** per **Richieste di risarcimento relative a Danno all'ambiente**;

Classificazione del documento: Consip Public



- e) **Spese di difesa** sostenute dalla **Persona Assicurata** in relazione a Richieste di Risarcimento relative ad **Agenti inquinanti** presentate da un'autorità competente;
- f) Con riferimento alle sole **Richiesta di risarcimento** relative ad **Agenti inquinanti** presentate nei confronti di una **Persona assicurata** da parte di un azionista della **Società** - sia per conto proprio, sia per conto della **Società** - le quali affermino che la violazione di un dovere incombente su tale **Persona assicurata** ha cagionato un danno alla **Società** o ai suoi azionisti.

3.2.4 Richiesta di risarcimento USA presentata da un Assicurato

Richiesta di risarcimento USA presentata da o per conto:

- (i) di un qualsiasi **Assicurato**;
- (ii) di un **Ente esterno** nel quale una **Persona assicurata** svolge o ha svolto il ruolo di **Amministratore di Ente esterno**.

La presente Esclusione **non opera** in relazione a:

- a) qualsiasi **Richiesta di risarcimento** presentata nei confronti di una **Persona assicurata** e promossa:
 - (i) dagli azionisti, sia per conto proprio sia per conto della **Società** o dell'**Ente esterno**, sia in forma diretta, sia in forma derivativa, o anche in forma di azione collettiva (Class Action) **a condizione che non** sia ravvisabile alcuna iniziativa o volontaria partecipazione di alcun **Amministratore**, né di alcuna **Società**, né di alcun **Amministratore di Ente esterno**, fatta eccezione per un **Amministratore** o un **Amministratore di Ente esterno** coinvolto in attività di "whistleblowing" come applicabile da legge **Sarbanes-Oxley**;
 - (ii) da un'altra **Persona assicurata**, con esclusivo riguardo ad un **Atto illecito relativo al rapporto di lavoro**;
 - (iii) da un'altra **Persona assicurata** a titolo di rivalsa o manleva, a condizione che tale **Richiesta di risarcimento** sia diretta conseguenza di un'altra **Richiesta di risarcimento** altrimenti coperta dalla presente polizza;
 - (iv) da un **Amministratore** cessato dalla carica o da un ex dipendente di una **Società** o di un **Ente esterno**; o
 - (v) da un liquidatore, un curatore, un commissario straordinario (o altra analoga figura) di una **Società** o di un **Ente esterno**, sia per conto proprio, sia per conto di tale **Società** o **Ente esterno**.
- b) le **Spese di difesa** sostenute da qualsiasi **Persona assicurata**.

3.2.5 RC Professionale (in forma parziale)

L'esercizio, da parte della **Società**, da parte di **Enti esterni**, o degli **Assicurati**, di specifiche attività operative o professionali, servizi o consulenze resi a terzi, e/o da qualsiasi altro, errore ed omissioni relativi a tali servizi o consulenze. La presente esclusione non sarà applicata a richieste di risarcimento avanzate direttamente o per conto della **Società** da un possessore di titoli della **Società**,

Classificazione del documento: Consip Public



in quanto tale, nella forma di un'azione diretta, derivata, promosso tramite azione sociale deliberata tramite assemblea degli azionisti, avanzate nei confronti dell'assicurato che si basino sulla presunta mancanza di controllo di un assicurato che abbia eseguito o abbia mancato di eseguire specifiche attività professionali, servizi o consulenze resi a terzi, e/o da qualsiasi altro errore od omissione relativi a tali servizi o consulenze, a condizione che tale richiesta di risarcimento sia avanzata indipendentemente da e senza la partecipazione o l'assistenza o l'intervento diretto della **Società** o di un **Assicurato**.

3.2.6 Esclusione Responsabilità Amministrativa, Amministrativo Contabile e Colpa Grave

L'Assicuratore non sarà tenuto al pagamento qualora la richiesta o le Richieste di Risarcimento avanzate contro gli Assicurati derivino, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 59 della Legge 24 Dicembre 2007, n. 244 (Legge Finanziaria 2008), da una Richiesta di Risarcimento conseguente all'espletamento dei compiti istituzionali connessi con la carica di Amministratore e riguardante la responsabilità per danni cagionati allo Stato o ad Enti Pubblici e la responsabilità amministrativo ed amministrativo-contabile. L'Assicuratore parimenti non sarà tenuto al pagamento qualora la richiesta o le Richieste di Risarcimento avanzate contro gli Assicurati derivino da una Richiesta di Risarcimento per danni cagionati dall'Assicurato con colpa grave.

SEZIONE 4 – GESTIONE DEI SINISTRI

4.1 Comunicazione delle Richieste di risarcimento

Quale condizione essenziale del diritto all'indennizzo dovrà essere data comunicazione scritta all'**Assicuratore** di qualsiasi **Richiesta di risarcimento** non appena possibile dopo averne appreso la notizia e comunque:

- (i) durante il **Periodo di validità della polizza** o durante l'eventuale **Periodo di osservazione**; ed in ogni caso
- (ii) non oltre 60 (sessanta) giorni dalla scadenza del **Periodo di validità della polizza** o del **Periodo di osservazione**, ma soltanto se tale **Richiesta di risarcimento** è stata notificata all'**Assicuratore** nei 60 (sessanta) giorni successivi alla prima notifica di tale **Richiesta di risarcimento** all'**Assicurato**.

Tutte le notifiche e comunicazioni delle **Richieste di risarcimento** ed alle circostanze (ai sensi della successiva clausola) dovranno essere inviate dall'**Assicurato** per iscritto a mezzo posta raccomandata o via fax all'**Assicuratore** ai seguenti recapiti: _____

L'inadempimento dell'obbligo di comunicazione e avviso potrà comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'articolo 1915 del codice civile Italiano.



4.2 Circostanze che possono dare origine ad una Richiesta di risarcimento

Nel caso in cui, durante il **Periodo di validità della polizza**, l'**Assicurato** venga a conoscenza di fatti o circostanze che possano dare origine ad una **Richiesta di risarcimento**, potrà darne tempestiva comunicazione scritta all'**Assicuratore**. Tale comunicazione dovrà essere dettagliata, presentare i fatti in ordine cronologico e contenere almeno le seguenti informazioni:

- (a) il contestato, supposto o potenziale **Atto illecito**;
- (b) il tempo ed il luogo del contestato, supposto o potenziale **Atto illecito**;
- (c) l'identificazione dei potenziali reclamanti e di tutte le altre persone o enti che potrebbero essere coinvolti;
- (d) una stima della **Perdita pecuniaria** potenziale.

4.3 Richieste di risarcimento collegate

Qualsiasi **Richiesta di risarcimento**, anche presentata per la prima volta dopo la data di scadenza del **Periodo di validità della polizza** (o del **Periodo di osservazione**), che tragga origine da o sia basata su qualsiasi fatto dedotto o **Atto illecito** lamentato in una:

- (i) **Richiesta di risarcimento** presentata per la prima volta durante il **Periodo di validità della polizza** (o il **Periodo di osservazione**);
- (ii) circostanza che possa dare origine ad una **Richiesta di risarcimento**; tempestivamente e debitamente comunicate all'**Assicuratore** in base ai termini ed alle condizioni della presente polizza, sarà considerata come presentata nello stesso momento in cui è stata presentata la prima **Richiesta di risarcimento** o è stata data comunicazione scritta all'**Assicuratore** della circostanza, ai sensi della precedente clausola.

Inoltre, tutte le **Richieste di risarcimento** traenti origine da, basate su o attribuibili a

- (i) un medesimo **Atto illecito**, o a
- (ii) una serie di **Atti illeciti** originati dalla stessa causa e/o correlati e/o in rapporto di continuità tra loro, anche se commessi da più **Assicurati** e diretti più persone fisiche e/o giuridiche

saranno considerate come una singola **Richiesta di risarcimento** ai sensi della presente polizza e soggette all'unico **Massimale** di cui al punto 3 del Frontespizio.

4.4 Conduzione della difesa

L'**Assicurato** è obbligato a prestare assistenza all'**Assicuratore** ed a cooperare nella conduzione della difesa, fornendo tutte le informazioni del caso così come richieste dall'**Assicuratore** stesso.

L'**Assicurato** inoltre è tenuto fare quanto gli è possibile per evitare e/o diminuire l'entità della **Perdita pecuniaria** e conservare traccia delle relative azioni intraprese e dei costi a tal fine sostenuti. Tali spese saranno a carico della **Assicurata** secondo quando previsto dall'articolo 1914 del Codice Civile Italiano.



L'inadempimento di tale obbligo potrà comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'articolo 1915 del Codice Civile Italiano.

L'**Assicurato** ha il diritto di difendersi in proprio da qualsiasi **Richiesta di risarcimento** contro di lui promossa salvo che l'**Assicuratore**, a sua discrezione, decida di assumere direttamente il controllo della difesa. Anche qualora l'**Assicuratore** non decida di assumere il controllo, avrà comunque il diritto, ma non l'obbligo, di partecipare sino a quando ne ha interesse alla difesa di qualsiasi **Richiesta di risarcimento**, nonché alla negoziazione di qualsiasi transazione che coinvolga o che abbia ragionevoli probabilità di coinvolgere l'**Assicuratore**.

Se la **Società** presenta una **Richiesta di risarcimento** nei confronti di una **Persona assicurata**, l'**Assicuratore** non avrà alcun obbligo di comunicare con alcuna altra **Persona assicurata**, né con la **Società**, in relazione a tale **Richiesta di risarcimento**.

4.5 Anticipo delle Spese di difesa

L'**Assicuratore**, previa verifica di congruità, anticiperà le **Spese di difesa** in garanzia rese necessarie a seguito della **Richiesta di risarcimento** prima della definizione del giudizio.

4.6 Pagamento delle Spese di difesa

L'**Assicuratore** si obbliga a pagare, previa verifica di congruità, le **Spese di difesa** dietro presentazione di parcelle analitiche nelle quali siano dettagliatamente identificate tutte le attività svolte dal difensore.

4.7 Consenso dell'Assicuratore

Pena la perdita del diritto all'indennizzo, l'**Assicurato** non dovrà ammettere o assumersi alcuna responsabilità, stipulare alcun accordo transattivo o accettare alcuna decisione, o pagare alcuna spesa, costo o onorario (fatta eccezione per le **Spese di emergenza**) senza la preventiva autorizzazione scritta dell'**Assicuratore**.

Soltanto le **Richieste di risarcimento** in relazione alle quali la difesa è stata condotta in ossequio alle previsioni della presente polizza potranno essere accolte in garanzia.

La Società

Il Contraente
